

CXI^a TORNATA

MARTEDÌ 18 MAGGIO 1926

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Commemorazioni (dei senatori Puntoni, Reynaudi, Guala, Calabria) Pag. 5119

Oratori:

PRESIDENTE 5119

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione* . 5121

Congedi 5117

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513, relativo alla costituzione del Ministero dell'aeronautica » 5124

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1058, relativo all'uso della divisa del personale subalterno della Amministrazione provinciale dei servizi postali ed elettrici » 5127

(Discussione di):

« Per la riforma dei Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2841, e n. 3048, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza » 5129

Oratori:

BRONDI 5129

CAGNETTA, *relatore* 5134

FEDERZONI, *ministro dell'interno* 5135

(Presentazione di) 5114, 5121

Interrogazioni (Annuncio di) 5145

(Risposta scritta al senatore Di Rovasenda) . 5145

Messaggi (del Presidente della Corte dei conti) . 5113

(del ministro degli esteri) 5114

Per l'attentato al Capo del Governo 5117

Oratori:

PRESIDENTE 5117

MUSSOLINI, *Capo del Governo* 5117

Per il volo transpolare 5117

Oratori:

PRESIDENTE 5117

MUSSOLINI, *Capo del Governo* 5118

Petizioni (Relazioni della Commissione) . . Pag. 5122

Oratori:

GALLINI 5123, 5124

GAROFALO, *presidente* 5122, 5123, 5124

MILANO FRANCO D'ARAGONA 5122, 5123

Relazioni (Presentazione di) 5115, 5121

Sull'ordine del giorno 5139

Uffici (Riunione degli) 5139

(Sorteggio degli) 5139

La seduta è aperta alle ore 16

Sono presenti: Il Capo del Governo Primo Ministro, tutti i Ministri e i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per la aeronautica, per la marina, per la guerra, per l'interno, per i lavori pubblici e per le colonie.

REBAUDENGO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta che è approvata.

Messaggio della Corte dei Conti

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei Conti ha trasmesso il seguente messaggio:

« Roma, 2 Aprile 1926.

« In osservanza alla Legge 15 Agosto 1867 N. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco

delle *registrazioni con riserva* eseguite dalla Corte dei Conti nella prima quindicina del mese di Gennaio 1926.

« Il Presidente
« PEANO »

Messaggio del Ministro degli Esteri.

PRESIDENTE. Il Ministro degli Affari Esteri ha inviato il seguente messaggio:

Roma, 15 maggio 1926.

« Eccellenza,

« In conformità al disposto dell'articolo 65, comma secondo, del T. U. della legge sulla emigrazione, mi pregio presentare al Parlamento la relazione che l'onorevole Commissione parlamentare di vigilanza sul fondo dell'emigrazione, ha redatto sulla gestione del fondo stesso con cui viene illustrata l'opera della Commissione dal 1909 a tutto l'esercizio finanziario 1924-25.

« Con osservanza

« MUSSOLINI »

Presentazioni di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo, di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni presentate alla Presidenza durante l'intervallo delle sedute.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei deputati:

Conversione in legge del Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1732, col quale vennero pubblicate le norme per la produzione e il commercio delle specialità medicinali (N. 414).

Conversione in legge del Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2515, relativo alla esecuzione di opere di carattere militare e di altre opere pubbliche (N. 415).

Conversione in legge del Regio decreto legge 11 febbraio 1926, n. 223, che modifica il Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 967, convalidato con la legge 17 aprile 1925, n. 473, relativo alle indennità per servizi collettivi della milizia volontaria per la sicurezza nazionale (N. 416).

Conversione in legge del Regio decreto 21 febbraio 1926, n. 439 riflettente l'assegnazione straordinaria di tre milioni al bilancio della Somalia per il riscatto di opere di pubblica utilità (N. 417).

Autorizzazione ai comuni di aprire, organizzare e gestire, con fondi comunali, sale cine-fono-radiografiche a scopo educativo e ricreativo (N. 418).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 222, relativo al funzionamento del Provveditorato al porto di Venezia (N. 424).

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 211, che modifica l'art. 12 del Regio decreto 8 ottobre 1925, n. 1879, concernente l'ordinamento del servizio sanitario aeronautico (N. 425).

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 210, che approva la convenzione aggiuntiva 8 gennaio 1926, conclusa con la Società anonima navigazione aerea per il transitorio esercizio della linea aerea commerciale Roma-Genova-Barcellona su diverso itinerario (Genova-Roma-Napoli-Palermo) (Numero 426).

Conversione in legge del Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 129, che modifica l'art. 3 del Regio decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150, concernente la prima composizione dei ruoli del Corpo equipaggi della Regia aeronautica (N. 427).

Conversione in legge del Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 212, che estende ai militari della Regia aeronautica le disposizioni contemplate nel Regio decreto 18 marzo 1923, n. 621, concernente provvedimenti a favore delle truppe coloniali (N. 428).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 198, concernente il rappresentante del Ministero della guerra nel comitato superiore per le assegnazioni di immobili a servizi governativi (N. 429).

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 10 febbraio 1926, n. 206, recante provvedimenti economici a favore degli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, e delle forze armate dello Stato. (N. 430).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1926, n. 663, che modifica la misura dell'indennità militare istituita per gli ufficiali della milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente (N. 431).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2144, relativo alla istituzione dell'ente nazionale « L'Italica » per la diffusione della coltura italiana all'estero (N. 434).

Conversione in legge del Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 142, che apporta modifiche al Regio decreto-legge 13 novembre 1924, numero 1990, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo di stato maggiore della Regia aeronautica durante il periodo di sua costituzione (N. 435).

Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 131, concernente la quota di concorso dello Stato a favore del comune di Fiume per l'istruzione elementare (N. 436).

Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 135, col quale sono esonerati dal pagamento delle tasse e soprattasse scolastiche gli studenti appartenenti a famiglie residenti nelle provincie di Zara, del Carnaro, dell'Istria, nei circondari di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Idria, Postumia, Bolzano, Bressanone Merano, Cavalese, e nella Dalmazia (N. 437).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 marzo 1926, n. 410, contenente provvedimenti per la città di Fiume (N. 438).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 429, concernente il cambio in consolidato italiano 5 per cento dei titoli del debito pubblico prebellico ungherese costituenti la quota assegnata all'ex Stato di Fiume (N. 439).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1926, n. 539, col quale è data facoltà al ministro della guerra di procedere alla revisione delle promozioni a scelta di capitani e maggiori di fanteria eseguite in base al decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267 (N. 440).

Dal Capo del Governo :

Modificazioni all'art. 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana (N. 413).

Dal ministro della giustizia e affari di culto :

Trattamento di quiescenza ai magistrati di cassazione collocati a riposo per riduzione dei limiti di età (N. 423).

Dal ministro delle finanze :

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 (N. 419).

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 (N. 420).

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 (N. 421).

Conversione in legge del Regio decreto 15 aprile 1926, n. 679, relativo all'ordinamento delle Casse di previdenza per le pensioni degli impiegati e dei salariati degli enti locali (Numero 422).

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 (N. 432).

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 (N. 433).

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 (N. 441).

Dal ministro dell'interno (in iniziativa al Senato):

Estensione dell'istituto del podestà ai comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915, con popolazione superiore ai 5000 abitanti (N. 442).

Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei (N. 443).

RELAZIONI.

Dagli Uffici centrali :

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2208 che reca disposizioni per combattere l'alcoolismo (N. 321).

Conversione in legge del Regio decreto 20 gennaio 1924, n. 239, recante provvedimenti per l'esecuzione di lavori di costruzione, ampliamento e arredamento del porto di Napoli (Nn. 236-A, 237-A, 241-A, 242-A).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 944, che proroga l'applicazione dell'art. 4 del Regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, concernente provvedimenti per i lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli (N. 237).

Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1925, n. 93, che approva le nuove convenzioni con le Società concessionarie delle opere del porto di Napoli (N. 241).

Conversione in legge del Regio decreto 22 febbraio 1925, n. 209, che abroga il decreto 30 giugno 1918, n. 972, concernente l'approvazione delle concessioni relative ad opere nei porti di Napoli e di Baia Averno (N. 242).

Conversione in legge del Regio decreto luogotenenziale 4 settembre 1925, n. 1625, relativo alla concessione di una assegno straordinario vitalizio annuo alla signorina Carolina Pironti figlia del patriota napoletano Michele (N. 317).

Conversione in legge del Regio decreto legge 12 luglio 1923, numero 1816 col quale è data esecuzione: 1° all'accordo per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della compagnia delle ferrovie meridionali sedente in Vienna concluso in Roma il 29 marzo 1923, fra il Regno d'Italia, la Repubblica d'Austria, il Regno dei Serbo-Croato-Sloveni, il Regno d'Ungheria e la Compagnia delle ferrovie meridionali, con l'intervento del Comitato rappresentante i portatori di obbligazioni emesse dalla detta compagnia; 2° alla convenzione per il regolamento del transito e delle comunicazioni sulla rete della compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (antica compagnia delle ferrovie meridionali) conclusa parimenti in Roma il 29 marzo 1923 (N. 361).

Conversione in legge del Regio decreto 2 marzo 1926, n. 323 col quale vengono approvati gli Atti internazionali conclusi il 16 ottobre 1925 alla Conferenza di Locarno tra l'Italia, il Belgio, la Francia, la Germania e la Gran Bretagna (N. 401).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2003, che dà esecuzione alla Convenzione provvisoria di commercio fra l'Italia e l'Ungheria e al relativo Protocollo finale, firmati entrambi in Roma il 20 luglio 1925, nonchè alle due Note diplomatiche scambiate in relazione a tale Convenzione (N. 402).

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 193, concernente l'ordinamento degli uffici preposti all'edilizia popolare ed economica ed altri provvedimenti in materia (N. 400).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 343, col quale sono approvati gli atti internazionali fra l'Italia ed altri Stati da una parte e la Turchia dall'altra, firmati a Losanna il 24 luglio 1923 e, per quanto riguarda la Russia, a Roma il 14 agosto 1923 (N. 403).

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 192 riguardante l'istituzione dell'ispettorato per la Maremma toscana (Numero 399).

Approvazione della Convenzione tra l'Italia ed altri Stati, relativa alla unificazione dei modi di presentare i risultati di analisi delle materie destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali, convenzione firmata a Parigi il 16 ottobre 1912, e le cui ratifiche sono state depositate a Parigi il 24 ottobre 1922 (N. 405).

Conversione in legge con modificazioni all'art. 3 del Regio decreto 10 gennaio 1926, n. 169 con cui si dà esecuzione ai due anni internazionali stipulati all'Aja il 6 novembre 1925 fra l'Italia ed altri Stati, relativi alla protezione della proprietà industriale (N. 410).

Conversione in legge con approvazione complessiva, di decreti Regi aventi per oggetto argomenti diversi (N. 395).

Dalla Commissione di finanze:

Convalidazione di decreti Reali relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-1926 (N. 409).

Conversione in legge di Regi decreti autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari (N. 408).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori:

Albertoni di giorni 30, Auteri Berretta di giorni 30, Barbieri di giorni 30, Beventano di giorni 20, Beria D'Argentina di giorni 30, Berti di giorni 30, Bianchi di giorni 10, Bistolfi di giorni 15, Bonicelli di giorni 5, Borsalino di giorni 30, Botterini di giorni 30, Canevaro di giorni 30, Cardarelli di giorni 30, Carle di giorni 30, Cocuzza di giorni 15, Coffari di giorni 30, Comparetti di giorni 30, Corbino di giorni 15, De Lorenzo di giorni 30, De Seta di giorni 30, Di Saluzzo di giorni 30, Di Sant'Onofrio di giorni 30, D'Ovidio di giorni 30, Einaudi di giorni 30, Ellero di giorni 30, Ellero di giorni 30, Fano di giorni 25, Ferrero Di Cambiano di giorni 2, Fortunato di giorni 30, Fradeletto di giorni 15, Gherardini di giorni 30, Gigliano di giorni 30, Ginori Conti di giorni 5, Grippo di giorni 30, Grossich di giorni 20, Luigi di giorni 8, Lusignoli di giorni 30, Malfatti di giorni 30, Marcora di giorni 30, Marescalchi Gravina di giorni 30, Martinez di giorni 15, Nava di giorni 10, Novaro di giorni 30, Orlando di giorni 3, Orsi Paolo di giorni 10, Pavia di giorni 20, Pellegrano di giorni 20, Piaggio di giorni 15, Pianigiani di giorni 30, Pistoia di giorni 30, Polacco di giorni 30, Porro di giorni 12, Quarta di giorni 30, Riolo di giorni 30, Rizzetti di giorni 30, Rota Attilio di giorni 30, Santucci di giorni 15, Sinibaldi di giorni 30, Sormani di giorni 15, Stoppato di giorni 20, Venosta di giorni 30, Venturi di giorni 30, Villa di giorni 30, Wollemborg di giorni 10, Tecchio di giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Per l'attentato al Capo del Governo.

PRESIDENTE (*si alza e con lui si alzano i senatori, i ministri ed il pubblico delle Tribune*).

Onorevoli Colleghi. L'illustre Capo del Governo disse alla Camera dei deputati di aver perduto il ricordo dell'attentato dal quale, per fortuna l'Italia, uscì miracolosamente incolume, poichè, avendo lo sguardo fiso all'avvenire, non poteva indugiarsi a tornare sul pas-

sato. Nè io sul passato m'indugero limitandomi a rinnovare cordialmente e semplicemente all'onorevole Mussolini l'espressione dei sentimenti che il Senato ebbe già a manifestargli con sincerità e fervore. Nè aggiungerò parole che svaniscono insieme al loro breve suono, nè incensi da cui noi e lui ugualmente rifugiamo ed i cui effluvi disperde rapidamente il vento (*approvazioni*). Aggiungerò invece altra cosa più pregiata e durevole e cioè l'assicurazione della nostra leale e costante collaborazione negli alti fini di pubblico bene, che egli ardentemente e tenacemente persegue. (*Vivissimi ripetuti applausi, a cui si associano anche le tribune*).

MUSSOLINI, *Capo del Governo Primo Ministro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo Primo Ministro*. (*Segni di vivissima attenzione*). Onorevoli Senatori, ringrazio l'illustre Presidente della vostra Assemblea per le parole che egli ha pronunciato e ringrazio Voi per la manifestazione di simpatia che mi avete tributato.

L'episodio trascurabile è obliato. Gravi problemi stanno sul tappeto; passiamo all'ordine del giorno. (*Vivissimi e generali applausi*).

Per il volo transpolare.

PRESIDENTE (*si alza e con lui si alzano i senatori, i ministri ed il pubblico delle tribune*).

Onorevoli Colleghi, poche volte è accaduto che un popolo intero abbia trepidato e poi esultato come il popolo italiano, quando ha prima appreso le notizie incerte sulla sorte di Nobile, Amundsen, Ellsworth e dei loro valorosi compagni e quindi l'annuncio del successo.

Il coraggioso tentativo, nel quale Italia, Norvegia ed America si sono associate, di penetrare in regioni che per tanti secoli erano rimaste inaccessibili, non ha, almeno per ora, applicazione pratica e valore economico, ma ha un alto valore morale perchè apre nuovi orizzonti all'azione dominatrice dell'uomo, che sempre più si afferma sulle forze cieche della natura e che tra i vari aspetti della civiltà è quella della quale nessuno può contestare il continuo progresso. Ed altresì ha un alto valore morale

perchè la tempra e il vigore degli uomini che hanno arrischiato la vita nell'audace e mistica impresa, rivelano la tempra e il vigore della loro stirpe e tutte le sue latenti e possenti energie. Vada perciò ad essi il saluto ed il plauso del Senato italiano (*Vivissimi, prolungati applausi ai quali si associano anche le Tribune*).

MUSSOLINI, *Capo del Governo Primo Ministro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo Primo Ministro (Segni di vivissima attenzione)*. Onorevoli Senatori, il Governo si associa pienamente alle nobili parole ora pronunziate in questa aula severa dall'illustre Presidente della vostra Assemblea.

La transvolata polare Roma-Alaska, di oltre 13 mila chilometri di cui ben 5 mila e trecento senza scalo, al disopra della calotta artica, era impresa che poteva essere concepita, affrontata ed attuata solo da tempre superiori, direi quasi eccezionali.

Di simili tempre eroiche fu appunto costituito l'equipaggio del Norge, a bordo del quale italiani, norvegesi, americani, hanno fraternamente confuso tutte le loro migliori energie in un unico potente sforzo, in una sola ferrea volontà di vittoria.

A tutti i componenti dell'equipaggio e specialmente ai capi: Amundsen, Ellsworth, Nobile, vada il nostro plauso fervido e commosso, per il pieno e trionfale successo della spedizione, successo che si deve soprattutto all'accuratissima preparazione tecnica ed alla perizia con cui l'aeronave nostra fu portata da Roma allo Spitzberg e dallo Spitzberg lanciata arditamente attraverso le inesplorate e sconfinite regioni artiche sino all'Alaska.

Si può dire che la preparazione ebbe inizio sin da quando si pensò al mezzo aereo per la esplorazione polare; perchè sino da allora il colonnello Nobile aveva studiato le possibilità di impiego del dirigibile semi-rigido di tipo italiano per la conquista del Polo. A questi suoi studi si deve se la richiesta di acquisto del nostro N. 1, fatta da Amundsen negli ultimi giorni del luglio u. s., potè essere accolta immediatamente dal Ministero dell'aeronautica, non solo per la grandezza e la serietà dell'impresa, ma anche perchè alla piena consa-

pevolezza dell'impegno e della grave responsabilità che l'aeronautica italiana si assumeva in cospetto del mondo intero, andava unita la certezza che una volta di più l'Italia avrebbe fatto pieno onore alla sua firma. Con uguale prontezza veniva stipulata la convenzione, firmata poi il 1° settembre in Roma da Amundsen e da me, nella quale si stabilivano la cessione del dirigibile alla Norvegia, le condizioni tecniche del suo approntamento, la formazione dell'equipaggio, di cui il comandante e la massima parte del personale di manovra dovevano essere italiani, come italiani dovevano essere i comandanti delle basi a terra di Oslo, Vadso e dello Spitzberg,

Da allora ebbe inizio nello Stabilimento Aeronautico di Roma il grandioso lavoro di trasformazione e di adattamento del dirigibile di tipo italiano al gran viaggio polare; nonchè la organizzazione ed allestimento delle basi di appoggio, lavoro intenso, febbrile, ma accuratamente eseguito sotto la direzione del colonnello Nobile; lavoro al quale parteciparono le maestranze tutte con alto senso di civismo e con assidua diligenza nell'esecuzione. La fiducia nel successo pieno dell'impresa non venne mai meno un istante solo, neppure quando lettere, opuscoli ed articoli sulla stampa, specialmente estera, tentavano di dimostrare che l'impresa non era solo arditata, ma piuttosto temeraria e quasi inattuabile. Ad esempio, un giornale straniero stampava in data 3 maggio: « La spedizione Amundsen perde ogni giorno più del primitivo splendore; aumentano le difficoltà ed aumenta il numero dei pessimisti, i quali hanno sempre fatto osservare che l'aeronave è troppo piccola e l'equipaggio troppo numeroso ».

Il risultato del volo invece ha provato, in modo indiscutibile, la bontà del nostro dirigibile, completamente ideato e costruito dalla nostra Aeronautica.

Ma la perfezione del mezzo impiegato a ben poco avrebbe servito se esso non fosse stato affidato ad un ottimo personale di manovra. La navigazione su zone estesissime, inesplorate, la certezza di un atterraggio finale da compiersi con i soli mezzi di bordo, esigevano un comandante ed un equipaggio ben allenati alla navigazione aerea col più leggero, espertissimi di ogni manovra, a per-

fetta conoscenza delle qualità nautiche dell'aeronave; doti queste che evidentemente non si possono improvvisare nè acquisire in breve tempo.

Sul dirigibile di tipo italiano, pensato, e, sarà bene ripeterlo, disegnato e costruito in Italia, si imponeva perciò l'equipaggio di manovra italiano; ed il nostro personale ha risposto magnificamente all'appello; le domande di prendere volontariamente parte al volo transpolare superarono di molto la possibilità di accoglimento; tra tutte furono scelte quelle degli ufficiali e sotto ufficiali che più sembrano indicati.

Alla data prestabilita il dirigibile era pronto alla consegna e, dopo la visita augurale di S. M. il Re, partiva da Roma per il grande volo. Le tappe fino allo Spitzberg furono compiute con perfetta regolarità. Giunta ai limiti del mondo umano, la nave aerea puntava decisamente verso le gelide sino allora inviolate solitudini del Polo e le varcava.

Onorevoli Senatori,

Ho voluto, obbiettivamente, esporre quanta parte ebbe l'Italia nel felice risultato della leggendaria transvolata, per dimostrare quali potenti e preponderanti elementi di vittoria essa con i suoi uomini e con i suoi materiali abbia dato ad una impresa il cui compimento può sembrare veramente un sogno, ma è invece frutto della accuratissima preparazione morale, professionale e tecnica; della fredda e meditata audacia; della grande energia e tenacia dell'impavido comandante dell'Aeronave e del suo equipaggio.

Avremo, tra breve, mezzo di meglio valutare l'importanza della spedizione dal punto di vista scientifico; di conoscere meglio le difficoltà, certo assai gravi, che si sono dovute superare nel volo, ma sin d'ora possiamo con legittimo orgoglio constatare che in una impresa così ardua la vittoria è in massima parte italiana.

Il Governo mette perciò all'ordine del giorno della Nazione:

il colonnello Nobile comm. Umberto, ideatore, costruttore e comandante dell'aeronave;
 il primo capo-tecnico Cecioni cav. Natale;
 il maresciallo Arduino Ettore;
 il sergente maggiore Caratti Attilio;

il motorista Pomella Vincenzo;
 il timoniere Alessandrini Renato;
 per aver ben meritato della Patria, per avere dimostrato ancora una volta il valore di nostra gente, e per avere aggiunto una nuova indiscutibile gloria alla nostra Aeronautica ed alla nostra Bandiera. (*Vivissimi e generali applausi anche dalle Tribune*).

Commemorazione dei senatori Puntoni, Reynaudi, Guala e Calabria.

PRESIDENTE (*si alza e con lui si alzano senatori e ministri*).

Onorevoli colleghi,

La sosta dei nostri lavori ha veduto scomparire altri amati colleghi, cui va reverente il nostro pensiero.

Il 21 marzo 1926 morì in Roma il professore Vittorio Puntoni. Nato in Pisa il 24 giugno 1859, conseguiva a 22 anni in quell'Ateneo il dottorato in lettere, quando aveva già vinto, ancora studente, il concorso nazionale in lingue orientali; a 25 anni otteneva la libera docenza in lettere greche e, dopo aver insegnato per incarico letteratura greca e storia comparata delle lingue classiche e neo latine, vinceva nel 1890 il concorso per la cattedra di letteratura greca nell'Università di Palermo. Due anni dopo passava ordinario alla stessa cattedra in Bologna, e da quell'Università più non si mosse. I suoi studi già gli avevan procacciato fama di insigne ellenista e orientalista, di mirabile emendatore di testi, di sagace indagatore del pensiero greco e della lingua e della letteratura ellenica, e insieme di profondissimo conoscitore del mondo antico. Ma ben presto doveva egli imporsi all'ammirazione e alla stima generale anche per il fervore delle opere, per l'eloquenza mirabile, per la geniale fertilità di iniziative. Il glorioso studio Bolognese era allora in una profonda crisi di trasformazione edilizia e tecnica ed occorreva che ad esso fosse preposto un uomo di grande alacrità e autorità, di abilità organizzatrice e amministrativa eccezionale. E ben seppe scegliere il Corpo Accademico quando nel 1896 lo elesse la prima volta Rettore Magnifico: poichè fu precipuamente merito suo se lo studio Bolognese, man-

tenendo l'altezza delle sue tradizioni secolari, potè avere un assetto pienamente degno dei tempi nuovi e delle moderne esigenze. Già l'anno appresso Giosuè Carducci poteva dire di lui che aveva saputo « tutto preparare, disporre, unire, conciliare ». All'alta carica fu confermato successivamente per quindici anni, finchè non vide cioè, nel 1911, compiuta l'opera intrapresa e allora, con raro esempio di modestia, dichiarando esaurito il compito suo, volle lasciare il Rettorato. In quella memoranda circostanza il Consiglio Comunale di Bologna volle conferirgli per acclamazione la cittadinanza onoraria per le sue benemerenzе verso la città e il Corpo Accademico gli decretò una medaglia d'oro ed una lapide, con la sua effigie e un'epigrafe del Pascoli, da apporsi nell'atrio dell'Università a ricordarne per sempre l'opera fausta e felice ». Del resto la cittadinanza bolognese già gli aveva dimostrato il suo affetto e la sua riconoscenza per quanto aveva fatto a pro' degli Istituti Universitari, eleggendolo con votazione plebiscitaria capolistica nelle elezioni comunali del 1899. Per alcuni anni si dedicò completamente ai suoi studi prediletti e all'insegnamento, in cui innumeri scolari lo ebbero Maestro insuperato e insieme guida paterna e affettuosa: ma nel 1917 non gli fu possibile sottrarsi una seconda volta agli onori e agli oneri del Rettorato, in cui fu confermato annualmente fino al 1923. E luminoso di fede italiana fu questo secondo periodo del suo governo universitario; egli promosse invero i Comitati d'azione fra professori e fra studenti, contribuendo così potentemente alla resistenza nel periodo più critico della nostra guerra. E con nobilissimo gesto pieno di bontà e di poesia volle che le aule severe del secolare antichissimo studio Bolognese fossero aperte agli umili gloriosi fanti. Poichè Vittorio Puntoni fu un altissimo spirito di patriota, non meno che un insigne maestro di sapere.

Per più di otto anni fu anche membro autorevole del Consiglio Superiore della pubblica istruzione: fu pure Accademico dei Lincei e socio di altri illustri Istituti italiani e stranieri.

Dal 16 ottobre 1922 egli era tra noi, assistissimo ai nostri lavori, e da tutti amato per la sua sorridente bontà e cortesia. Molto ancora ei poteva operare per il bene della scienza

e della nazione: il destino inesorabile ha anzi-tempo troncato la sua vita. Per tale perdita vivo è il nostro cordoglio: alla desolata famiglia ed allè città di Pisa e di Bologna vadano le nostre commosse condoglianze. (*Bene*).

Il 3 aprile moriva in Roma il vice ammiraglio Carlo Leone **Reynaudi**, nato in Piasco il 13 luglio 1845, che era nostro collega dal 3 giugno 1908, e fece anche parte di questa Presidenza.

La grande modestia di Lui che, come ispirò tutta la sua vita, così gli fece desiderare di non essere commemorato, mi vieta di ricordarvi i preziosi servigi che egli ha reso alla Marina ed alla Patria. Ond'è che, riuniti nel più vivo dolore per la sua dipartita, noi dobbiamo limitarci a mandare alla memoria del collega carissimo un reverente saluto, porgendo alla famiglia di Lui le più sentite condoglianze. (*Bene*).

Il 4 aprile moriva quasi novantenne il nostro autorevole collega Carlo **Guala**, che aveva avuto i natali in Vercelli l'8 luglio 1836.

Addottoratosi giovanissimo in giurisprudenza entrò nel 1859 nella carriera amministrativa, quale volontario nelle intendenze e poco dopo fu promosso consigliere aggiunto e nel 1862 consigliere, facendosi assai stimare per la sua intelligenza e per la vasta coltura giuridica, sicchè saliva ai più elevati gradi, prefetto nel 1889 e poco dopo consigliere di Stato.

Tenne con onore delicati e alti incarichi come quello di Regio Commissario pel comune di Napoli nel 1900, e sagace opera svolse nel lungo tempo in cui resse le prefetture di Como e di Firenze. Così al Consiglio di Stato si fece ognora apprezzare per la profonda competenza nel campo amministrativo, per l'obiettività e la scrupolosa diligenza che riponeva nello studio delle questioni, per l'operosità instancabile e per la dignità con cui attendeva ai doveri della carica, contribuendo a tener alte le tradizioni del Supremo Consesso di giustizia amministrativa. Onde meritatamente al chiudersi del suo brillante servizio nella pubblica Amministrazione gli veniva conferito il grado onorifico di Presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Fu nostro collega dal 4 marzo 1905 e ai nostri lavori partecipò attivamente portando quello

stesso fervore di operosità che lo animò sempre nella sua vita. Membro di numerose Commissioni sia permanenti che speciali su singoli disegni di legge, fu anche relatore di importanti progetti come quello sul riordinamento della giustizia amministrativa e spesso prese parte alle nostre discussioni con dotta e convincente parola, anche in tempi recenti, nonostante la tarda età.

Col senatore Carlo Guala scompare uno spirito eletto, che fu sempre animato dal più vivo attaccamento alla patria, un'anima buona ed un carattere integro. Mandiamo un mesto saluto alla memoria dell'amato collega e porgiamo alla famiglia le nostre vive condoglianze. (*Bene*).

Il 12 maggio è mancato in Roma l'avvocato Giacomo Calabria, procuratore generale di Corte di cassazione a riposo, nostro amato collega dal 4 marzo 1904. Non m'è dato qui commemorarne le insigni virtù di magistrato e di cittadino, in omaggio alla espressa volontà dell'estinto, alla cui memoria vada il nostro mesto affettuoso saluto, mentre porgiamo alla desolata famiglia vive condoglianze. (*Bene*).

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Mi associo, a nome del Governo, al rimpianto del Senato per la perdita dei senatori Calabria, Guala, Rejnaudi e per la perdita di Vittorio Puntoni, dell'insigne ellenista, che, per lunghi anni fu geniale maestro nello studio glorioso di Bologna ed educò numerose schiere di giovani al sentimento del dovere verso la Patria e al culto delle istituzioni. (*Benissimo*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Conti, Grandi, Spirito, Rava, Del Carretto, Valvassori Peroni a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

CONTI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione al disegno di legge: « Conversione del Regio decreto-legge

13 dicembre 1925, n. 2161, che dà esecuzione ai seguenti atti internazionali:

« 1° Trattato di commercio e di navigazione Italo-Germanico, firmato in Roma il 31 ottobre 1925 ed annesso Protocollo relativo alle tariffe sui trasporti ferroviari;

« 2° Convenzione fra l'Italia e la Germania, stipulata in Roma nello stesso giorno, per impedire doppie imposizioni e risolvere altre questioni in materia d'imposte dirette » (N. 377).

GRANDI. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 » (N. 421).

SPIRITO. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare la relazione al disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 » (N. 441).

RAVA. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare la relazione al disegno di legge: « Stato di previsione del Ministero della Aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 » (N. 433).

DEL CARRETTO. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare la relazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 » (N. 432).

VALVASSORI PERONI. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare la relazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 » (N. 419).

PRESIDENTE. Do atto agli onorevole relatori della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Presentazione di disegni di legge.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore

di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge del 6 maggio 1926, n. 769 che reca provvedimenti in materia di dazi, di consumo e di addizionale governativa;

Conversione in legge del Regio decreto-legge del 6 maggio 1926, n. 768, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione;

Conversione in legge del Regio decreto-legge del 6 maggio 1926, n. 766 relativo alla importazione nel Reno di carta da giornali;

Conversione in legge del Regio decreto-legge del 6 maggio 1926, n. 767 che concede la esenzione dal dazio doganale all'essenza di trementina destinata alla fabbricazione della canfora sintetica.

PRESIDENTE. Do atto atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Relazioni sulle petizioni (V. doc. n. LXIV).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'elenco di petizioni.

Ha facoltà di parlare il relatore Garofalo.

GAROFALO, *relatore*. Sulla petizione Gaudioso Andrea non si riferisce per mancanza di autenticità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore Garofalo sulla petizione n. 33 « Bernacchioni Armando ».

GAROFALO, *relatore*. Sulla petizione di Bernacchioni Armando non si riferisce per mancanza di autenticità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore Garofalo sulla petizione n. 36 « Purpo Silvino ».

GAROFALO, *relatore*. Sulla petizione Purpo Silvino, non si riferisce per mancanza di autenticità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore Milano Franco D'Aragona sulla petizione n. 42, Lugaro Giovanni.

MILANO FRANCO D'ARAGONA, *relatore*. Sulla petizione Lugaro Giovanni, non si riferisce per mancanza di autenticità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore on. Bertetti sulla petizione n. 7 « Aurelio Sidoti ».

GAROFALO. L'on. Bertetti non è presente.

PRESIDENTE. Chiedo al Presidente della Commissione se vuole il rinvio della petizione o se riferisce per il collega assente.

GAROFALO. Riferisco io. Il capitano di complemento signor Sidoti Aurelio si duole della mancata nomina a ufficiale in servizio attivo permanente. La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione per l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione del signor Sidoti Aurelio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Ha facoltà di parlare il relatore on. Garofalo sulla petizione n. 12 « Attilio Battaglia ».

GAROFALO, *relatore*. Il signor Battaglia Attilio impiegato ferroviario si duole di ingiusti trattamenti che, a suo dire, gli sarebbero stati fatti dalla Amministrazione ferroviaria.

La Commissione, non trovando fondate le sue ragioni, propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione presentata dal signor Battaglia Attilio. Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Ha facoltà di parlare sulla petizione n. 26 del signor « Bandieramonte Sciuto Giuseppe », il relatore onorevole Garofalo.

GAROFALO, *relatore*. Il signor Bandieramonte Sciuto Giuseppe trasmette un suo studio circa un nuovo indirizzo etico-economico e politico; è una specie di opuscolo in cui si parla di molte cose. La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice,

PRESIDENTE. La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione presentata dal signor Bandieramonte Sciuto Giuseppe. Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Ha facoltà di parlare l'on. relatore Gallini sulla petizione n. 27 della signora « Orsola Acampora ».

GALLINI, *relatore*. La signora Acampora Orsola avendo preso parte al concorso magistrale speciale del maggio 1919 si duole di non avere ancora conseguita la nomina a titolare. La Commissione propone il rinvio al Ministero della pubblica istruzione per la risposta.

PRESIDENTE. La Commissione propone il rinvio al Ministero della pubblica istruzione della petizione presentata dalla Signora Acampora Orsola. Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Ha facoltà di parlare l'on. relatore Gallini sulla petizione n. 28 della signora Concetta Acampora ».

GALLINI, *relatore*. La signora Acampora Concetta avendo preso parte al concorso magistrale regionale Campano indetto per biennio 1923-25 si duole di non avere conseguito ancora la nomina a titolare e chiede che la graduatoria abbia valore per un triennio anziché per un biennio. Anche per questa petizione la Commissione propone il rinvio al Ministero della pubblica istruzione per la risposta.

PRESIDENTE. La commissione propone il rinvio al Ministero della Pubblica Istruzione della petizione presentata dalla signora Acampora Concetta.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Cito Filomarino sulla petizione N. 29 del signor « Pietro Terenzio ».

GAROFALO. L'onorevole Cito Filomarino non è presente, ma posso riferire io: e dirò che non si riferisce per mancanza di autenticità della firma.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare sulla petizione N. 30 del signor « G. B. Aluffi » il senatore Milano Franco D'Aragona.

MILANO FRANCO D'ARAGONA, *relatore*. Il commendatore G. B. Aluffi, Prefetto a riposo, fa voti per ottenere riparazione ad ingiustizie che egli afferma di avere ricevute dal Ministero degli Interni. La Commissione propone il rinvio al Ministero degli Interni, non per ragioni di diritto, ma per ragioni di equità, in vista della meschina pensione che egli gode nella sua cadente età e della meschinissima

pensione che dovrà toccare alla vedova. Egli aveva ricorso al Ministero, ma il suo ricorso non era stato preso in considerazione. La vostra Commissione fa voti perchè sia preso attualmente in considerazione dal Ministero dell'Interno.

PRESIDENTE. La commissione propone il rinvio al Ministero dell'Interni della petizione presentata dal commendatore G. B. Aluffi.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Gallini sulla petizione N. 32 del signor « Giuseppe Guerzoni ».

GALLINI, *relatore*. Il maggiore dei Reali Carabinieri signor Guerzoni (Giuseppe) si duole del ritardato esito di alcuni suoi reclami presentati alla Corte dei conti circa la liquidazione della sua pensione. Ora la Corte dei conti è un ufficio aperto a tutti e che dà evasione a tutti i reclami, perciò la Commissione non ha preso nessuna deliberazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della commissione per l'approvazione dell'ordine del giorno puro e semplice.

(È approvato).

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Gallini sulla petizione N. 37 del signor « Filippo Tempera ».

GALLINI, *relatore*. Il signor Tempera Filippo denuncia alcune pretese incompatibilità di senatori. Ora la Commissione delle petizioni è incompetente a giudicare i membri del Senato che abbiano incompatibilità con la loro carica, quindi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora alla petizione N. 39 del signor « Dino Miserocchi ».

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Garofalo.

GAROFALO, *relatore*. Il tenente Miserocchi Dino si duole per la data di anzianità di nomina a sottotenente e tenente in servizio attivo permanente. Questa è una questione sulla quale la Commissione crede opportuno richiamare l'attenzione del Ministero della guerra.

PRESIDENTE. La Commissione propone il rinvio al Ministero della guerra.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo alla petizione N. 44 della signora « Elena Filippini ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore Gallini.

GALLINI, *relatore*. La contessa-Elena Filippini Poltoratsky fa voti per asserita denegata giustizia; ora non è al Senato che si può rivolgere per questa questione, ci sono i tribunali competenti, quindi la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo alla petizione N. 48 del signor « Vito Frugis ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore Garofalo.

GAROFALO, *relatore*. Il signor Frugis Vito fa voti per una riforma delle norme sull'amministrazione straordinaria dei comuni, provincie ed altri enti autarchici. La commissione ha trovato che questa petizione potrebbe meritare un certo esame; propone quindi che si rinvii al Ministero dell'Interno.

PRESIDENTE. La commissione propone il rinvio della petizione al Ministero degli Interni.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513, relativo alla costituzione del Ministero dell'aeronautica ». (N. 316).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513, relativo alla costituzione del Ministero dell'Aeronautica ».

Prego l'onorevole senatore segretario Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513, relativo alla costituzione del Ministero dell'aeronautica.

Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 24 gennaio 1923, n. 62, e 4 maggio 1925, n. 627, relativi alla costituzione ed all'ordinamento della Regia aeronautica;

Visto il Regio decreto 14 maggio 1925, n. 632, relativo alla istituzione del Sottosegretariato di Stato per l'aeronautica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro per gli affari esteri, *ad interim* per la guerra e per la marina, commissario per l'aeronautica, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Commissariato per l'aeronautica è costituito in Ministero.

Il ministro prepostovi, che prende rango immediatamente dopo il ministro per la marina, è coadiuvato da un sottosegretario di Stato.

Art. 2.

Il Ministero dell'aeronautica comprende:

- a) il Gabinetto del ministro;
- b) la segreteria particolare del sottosegretario di Stato;
- c) un ufficio «leggi e decreti» aggregato al Gabinetto e retto da un capo sezione civile;
- d) una Direzione generale del personale militare e delle scuole, retta da un generale di divisione o di brigata aerea;
- e) una Direzione generale dei personali civili e degli affari generali, retta dal direttore generale civile;

f) una Direzione generale del Genio aeronautico, retta dal generale capo o dal generale del Genio aeronautico;

g) un Ispettorato di Commissariato militare, retto dal generale del Commissariato militare aeronautico;

h) un ufficio sanitario, retto da un ufficiale superiore medico del Regio esercito o della Regia marina;

i) un ufficio « Aviazione civile e traffico aereo » retto da un capo divisione civile.

Art. 3.

La ripartizione delle direzioni e degli uffici di cui al precedente articolo 2 e le rispettive attribuzioni sono determinate con decreto del ministro per l'aeronautica.

Art. 4.

Il ministro per l'aeronautica designa l'ufficiale od il funzionario civile incaricato di coadiuvare e, occorrendo di sostituire in caso di mancanza o di assenza, il capo di ciascuna delle direzioni o di ciascuno degli uffici considerati al precedente art. 2.

Art. 5.

I ruoli organici dei personali civili di cui all'art. 44 del Regio decreto 4 maggio 1925, n. 627, sull'ordinamento della Regia aeronautica sono tutti unici, in quanto i personali medesimi provvedono promiscuamente ai servizi del Ministero e degli Enti periferici.

Con successivo decreto Reale, da emanarsi in conformità di quanto è prescritto dall'art. 101, comma terzo, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, saranno stabilite per tutti i sopra indicati personali le tabelle numeriche e di reparto, nei vari gradi, tra i servizi centrali e quelli dipendenti.

Art. 6.

I ruoli del personale amministrativo civile (gruppo A) e degli assistenti di aerologia (gruppo B) di cui agli articoli 45 e 51 del Regio decreto 4 maggio 1925, n. 627, sono modificati come appresso:

Personale amministrativo.

(Gruppo A).

4° Direttore generale	1
6° Direttori capi divisione	6
7° Capi sezione	20
8° Consiglieri	24
9° Primi segretari	42
10° Segretari	} 46
11° Vice segretari	
Totale	139

Assistenti di aerologia.

(Gruppo B).

8° Assistenti capi	1
9° Primi assistenti	3
10° Assistenti	6
11° Assistenti aggiunti	7
Totale	17

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 7.

Fino a tutto l'anno 1930, il ministro per l'aeronautica ha facoltà di coprire gradualmente i posti vacanti in ogni grado nei ruoli dei personali civili con provvedimenti in deroga a tutte le ordinarie norme di assunzione e di avanzamento del personale civile, e con le modalità che riterrà di stabilire sia mediante promozioni dal grado inferiore, indipendentemente dalla permanenza minima nel grado medesimo, e comunque quest'ultimo sia stato conseguito, sia conferendo le nomine ai candidati che soddisfino a speciali requisiti, purchè appartengano al personale di ruolo (funzionari ed ufficiali) od al personale avventizio od operaio del Ministero dell'aeronautica, oppure al personale civile di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato con preferenza a quelle militari.

Le nomine anzidette da conferirsi a funzionari civili di ruolo appartenenti ad altre Am-

ministrazioni dello Stato, sono subordinate all'assenso delle Amministrazioni stesse.

Fermi restando i concorsi indetti coi decreti Commissariali 2 e 12 maggio 1925, relativi il primo a posti delle carriere amministrativa di ragioneria, di ordine e del personale subalterno, ed il secondo a posti delle carriere del personale civile tecnico, si prescrive:

a) che nelle nomine a posti delle carriere amministrativa, di ragioneria e dei tecnici laureati è in ogni caso necessario il possesso del prescritto titolo di studio, pei candidati di ruolo appartenenti ad un gruppo inferiore della stessa Amministrazione e pei candidati non di ruolo, ed è necessaria l'appartenenza al medesimo gruppo cui si aspira o ad un gruppo superiore pei candidati di ruolo provenienti dalle altre Amministrazioni;

b) che, nelle assunzioni al grado iniziale di ciascun ruolo, dovranno osservarsi le vigenti disposizioni a favore degli invalidi e mutilati di guerra e degli ex-combattenti.

Quando le nomine importino avanzamento oltre il grado immediatamente superiore a quello rivestito è necessario, per effettuarle, il preventivo assenso del Ministero delle finanze.

Le suaccennate facoltà di deroga alle ordinarie norme di ammissione e di avanzamento cesseranno di aver vigore col completamento dei singoli ruoli sopra indicati.

Art. 8.

I ruoli del personale amministrativo (gruppo A) e degli assistenti di aerologia (gruppo B) per l'esercizio 1925-26, stabiliti dalla tabella annessa all'ordinamento della Regia aeronautica, approvato col citato Regio decreto numero 627, sono modificati come segue:

Personale amministrativo.

(Gruppo A).

4° Direttore generale	1
6° Direttori capi divisione	6
7° Capi sezione	16
8° Consiglieri	19
9° Primi segretari	33
10° Segretari	} 36
11° Vice segretari	
Totale	111

Assistenti di aerologia.

(Gruppo B).

8° Assistenti capi	1
9° Primi assistenti	2
10° Assistenti	3
11° Assistenti aggiunti	3
Totale	9

Art. 9.

Con decreto Reale, sulla proposta del ministro per le finanze, sarà provveduto alla formazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica, per l'esercizio 1925-1926, in base agli stanziamenti iscritti per i servizi dell'aeronautica nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Con decreto del ministro per le finanze saranno assegnati ai capitoli del nuovo stato di previsione i residui che risulteranno dal rendiconto al 30 giugno 1925.

I pagamenti disposti e gli impegni assunti nel corrente esercizio sui fondi di competenza e sui residui di cui sopra s'intendono trasferiti ai capitoli del nuovo stato di previsione anzidetto.

Art. 10.

Sono abrogati il Regio decreto 24 gennaio 1923, n. 62, e qualsiasi altra disposizione contraria al presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dalla Regia nave « Savoia », addì 30 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
VOLPI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1058, relativo all'uso della divisa del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale dei servizi postali ed elettrici » (N. 318).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1058, relativo all'uso della divisa del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale dei servizi postali ed elettrici ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1058, relativo all'uso della divisa del personale subalterno della Amministrazione provinciale dei servizi postali ed elettrici.

Regio decreto-legge 11 giugno 1925. n. 1058.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Riconosciuta la necessità di regolare l'assegnazione e l'uso della divisa uniforme al personale subalterno dell'Amministrazione provinciale dei servizi postali ed elettrici:

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale subalterno dell'Amministrazione provinciale dei servizi postali ed elettrici che esplica le proprie mansioni fuori dell'ambito dell'ufficio o nelle anticamere degli uffici amministrativi, e che verrà indicato col decreto del ministro per le comunicazioni di cui al successivo articolo 8, quando è in servizio ha l'obbligo di indossare la divisa.

Al rimanente personale subalterno che presta servizio nell'interno degli uffici esecutivi è fatto obbligo di indossare apposito camiciotto da lavoro.

Il personale che passa a mansioni per le quali è obbligatorio l'uso della divisa deve, se ne è sfornito, provvedersene all'atto del suo passaggio al nuovo Ufficio.

Art. 2.

L'infrazione all'obbligo di indossare la divisa o il camiciotto è punibile con ammende non inferiori a lire 5, nonchè con le altre sanzioni di cui al capitolo VIII ed articolo 115 del Regio decreto 2960 del 30 dicembre 1923.

La divisa deve essere mantenuta in condizioni di assoluta pulitezza e decenza a giudizio del dirigente l'ufficio cui il personale appartiene.

La divisa deve essere del tipo stabilito dall'Amministrazione e indossata per intero.

Qualora sia costituita dal solo camiciotto e berretto, il personale ha l'obbligo di tenere un camiciotto ed un berretto di ricambio, in modo che quelli indossati siano costantemente puliti.

Art. 3.

La spesa per la divisa è, nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti, per metà a carico del personale e per metà a carico dell'Amministrazione.

Art. 4.

Per soddisfare al pagamento delle forniture il personale è soggetto, dal mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto ad una ritenuta mensile sullo stipendio o sulla retribuzione nella misura che verrà fissata ogni anno con apposito decreto del ministro delle comunicazioni da registrarsi alla Corte dei conti.

La trattenuta sarà continuata fino a quando sarà estinto il debito dell'agente verso l'amministrazione, e, se interrotta, sarà ripresa, per ogni prelevamento di vestiario, fino a totale estinzione del nuovo debito.

Art. 5.

Presso ogni direzione sarà aperto, per ciascun agente tenuto all'uso della divisa, un conto corrente nel quale saranno segnate a credito le ritenute mensili di cui sopra, ed a debito la metà dell'ammontare dei capi di vestiario prelevati.

Le somme trattenute come sopra al personale saranno a cura di ogni direzione versate mensilmente nei modi che verranno stabiliti.

Art. 6.

Gli agenti obbligati all'uso della divisa potranno prelevare capi di vestiario pel cui acquisto lo Stato abbia contribuito, in misura di una divisa estiva, di due camiciotti e di due berretti per ogni anno, di una divisa invernale per ogni due anni, e di un mantello impermeabile per ogni tre.

Ogni maggiore prelevamento, se consentito dall'Amministrazione, resta a completo carico dell'interessato e importa l'aumento della ritenuta mensile nella misura che verrà fissata dall'Amministrazione stessa.

Art. 7.

La fornitura delle divise sarà in massima dall'Amministrazione affidata a ditte idonee che risultino concessionarie in apposito appalto.

Tuttavia l'Amministrazione ha facoltà di provvedere alla fornitura delle stoffe o di altri capi di corredo con prelevamenti presso altre Amministrazioni statali.

Art. 8.

Con decreto del ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, sarà indicato il personale tenuto all'obbligo della divisa e saranno stabilite le norme per la determinazione del figurino, del tipo di stoffa e per i collaudi.

Art. 9.

Con altro decreto del ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze, saranno all'inizio degli esercizi finanziari determinati i prezzi di tariffa per i singoli capi di corredo.

Art. 10.

Sul bilancio passivo del Ministero delle comunicazioni sarà impostata a cominciare dall'esercizio 1925-26 la somma occorrente per la fornitura delle divise al personale subalterno dell'Amministrazione provinciale dei servizi postali ed elettrici.

Art. 11.

Il presente decreto non si applica al personale del Ministero, per il quale rimane in vigore il disposto dell'art. 117 del Regio decreto 2960 del 30 dicembre 1923.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE STEFANI.

Visto: *il Guardasigilli:*

ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Per la riforma dei Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2841 e n. 3048, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza » (N. 371).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Per la riforma dei Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2841 e n. 3048, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ».

Avverto che nel titolo e nel testo del disegno di legge è incorso un errore tipografico, che va corretto: dov'è dice decreto 30 dicembre 1923, n. 3049, va detto invece n. 3048.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 371).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

BRONDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRONDI. Onorevoli Colleghi. Il disegno di legge attualmente in discussione, sotto le modeste apparenze di una riforma di due precedenti Regi decreti legislativi, è di notevole e singolare importanza; giustamente l'illustre relatore dell'Ufficio centrale, nella sua diligente e perspicua relazione, rileva che si tratta di meglio disciplinare la gestione di un patrimonio che raggiunge quasi tre miliardi di lire e si riferisce a circa trentamila istituzioni giuridicamente riconosciute.

Io direi anche di più: questo disegno di legge non è soltanto di un interesse attuale e presente, ma racchiude pure in sé ed esprime un interesse che si protende nel futuro; si contemplano enti che ogni anno, col gettito incessante delle fonti sociali della beneficenza, aumentano di numero e di potenzialità; è una folla di organismi giuridici che sorge, i quali, a differenza di altri enti pubblici limitati per il loro elemento costitutivo territoriale, possono crescere in modo indefinito, poggiando, da un lato, sull'immanenza dei bisogni e della funzione di soccorso, e, dall'altro, sull'elemento psicologico, non meno immanente, dell'altruismo umano.

E oltre che dal punto di vista dell'interesse, per così dire, quantitativo, il progetto di legge attira la maggiore attenzione anche per gli intenti che si prefigge e per lo spirito che lo ha dettato e lo anima.

Il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841,

che con l'attuale disegno di legge s'intende di riformare, arrecò numerose e significanti modificazioni alla legge organica sulle opere pie del 17 luglio 1890, n. 6972; tali modificazioni hanno un duplice merito: esse anzitutto, pur intonandosi talora a novità d'idee, non derivano da concezioni astratte ed aprioristiche, ben sovente discutibili, sono in massima parte il frutto ed il suggerimento di una illuminata esperienza quotidiana e mirano principalmente a colmare le lacune, correggere le imperfezioni e chiarire le oscurità della legge, quali sono emerse dalla sua applicazione ultratrentennale; deficienze e emende poste specialmente in luce dai magnifici commenti al testo legislativo pubblicati dal Ministero dell'interno, per felice iniziativa e sapiente impulso dell'on. Schanzer e con la profonda competenza dell'on. Pironti; conseguentemente quelle modificazioni, pur completando e perfezionando la legge organica, ebbero anche il merito di lasciare intatte le linee fondamentali ed essenziali della medesima, che senza dubbio è fra le migliori dei nostri ordinamenti amministrativi.

Ora il presente disegno di legge vuole riparare certe manchevolezze, che apparvero subito alla prima esecuzione del decreto di riforma del 1923, veramente complesso ed imponente, e vuole altresì temperare certe sue asprezze, occorse specialmente in quelle parti in cui esso più si discosta dalla legge del '90, attuando così, da questo lato, come un parziale ritorno alla medesima, una specie di riavvicinamento, se non alla sua lettera, ai suoi concetti informativi.

Io credo che questo indirizzo sia meritevole di pieno consentimento e che sia da approvarsi il progetto di legge presentato al Senato, come quello che dà sicuro affidamento di una più conveniente disciplina della vita degli enti, in cui vengono a personificarsi le manifestazioni sociali della beneficenza.

In sede di discussione generale io mi limito, naturalmente, a dare uno sguardo complessivo al disegno di legge ed a qualche considerazione sui criteri con cui è regolata la materia.

Questa nelle sue parti culminanti, alle quali mi restringerò, tocca essenzialmente due punti: l'ordinamento della Congregazione di carità, le riforme nell'amministrazione e le mutazioni nel fine delle istituzioni.

La Congregazione di carità, che con la legge del 1890 ripeteva totalmente la sua origine da

nomina del Consiglio comunale, ebbe mutata la sua composizione dal decreto del 1923, che vi introdusse opportunamente elementi di nomina governativa, allo scopo precipuo di assicurare quella competenza tecnica che sovente mancava nella Congregazione; veniva così attuata una proposta che già era affiorata nelle discussioni parlamentari della legge del 1890 e che non ebbe seguito; l'attuale disegno di legge mantiene ferma l'introduzione dell'elemento governativo; senonchè, mentre il decreto del 1923 dà la prevalenza numerica al medesimo, ora si propone invece di attribuirla ai componenti di nomina Comunale, sia essa fatta dal Consiglio comunale o dal Podestà.

La mutazione appare pienamente giustificata.

Certamente la Congregazione di carità, anche quando era emanazione totale del Consiglio comunale, non fu mai ritenuta una vera e propria rappresentanza giuridica del medesimo o del Comune; essa fu piuttosto considerata e deve considerarsi come un comitato, un ente autonomo che vive di vita propria, indipendente dalle vicissitudini dell'organo che l'ha creato; ma la Congregazione, se anche non è una mano allungata del Consiglio o del Podestà, riveste pur sempre un carattere locale, sia che si consideri sotto il profilo di istituzione pubblica di beneficenza o quale amministratrice di altre opere pie, sia che si riguardi come rappresentante degli interessi dei poveri del Comune o quale incaricata di determinati provvedimenti e prestazioni d'urgenza; è il punto in cui convergono e confluiscono le varie correnti locali della beneficenza generica, il fulcro, come ben si disse, in cui si impernia il servizio di assistenza e beneficenza pubblica nel Comune; ora, è giusto che questa impronta locale sia conservata anche nella sua composizione mediante la prevalenza numerica degli elementi di nomina locale; si tratta di enti delicati, la cui vita florida e il cui funzionamento proficuo sono legati, oltre che a prescrizioni di leggi e di regolamenti, a fattori spirituali e sentimentali, i quali saranno tanto più fervidi ed efficaci, quanto maggiore sarà l'aderenza degli organi amministrativi alla struttura della vita locale.

Tendono, a mio modo di vedere, ad un fine analogo due altre proposte che si trovano nel disegno di legge: quella di convertire in ob-

bligato la facoltà della Congregazione di ammettere nel suo seno, quali membri aggiunti, i benefattori e i fondatori o i loro rappresentanti, quando la liberalità o il patrimonio dell'opera da essa amministrata raggiungano una somma relativamente cospicua, e l'altra proposta di estendere ai ministri del culto, aventi giurisdizione o cura d'anime, la possibilità di venire aggregati in tutti i casi in cui l'aggregazione può o deve farsi; sono anche questi modi lodevoli di invogliare alla beneficenza e di attrarre nella sua sfera, quanto più è possibile, gli elementi locali e di dotare la Congregazione di carità di amministratori presuntivamente capaci, zelanti e nobilmente interessati.

Ci si potrebbe chiedere se, con l'aggregazione obbligatoria, cioè sottratta al giudizio discrezionale delle Congregazioni di carità e da farsi *ope legis*, non possa venire aumentato in modo eccessivo ed ingombrante il numero dei loro amministratori; ma questo timore sarebbe infondato, non solo per la condizione richiesta della rilevanza finanziaria, ma anche per il fatto che l'intervento dei membri aggiunti è limitato alla gestione della speciale liberalità e della speciale opera pia amministrata; del resto, il principio è già sancito nella nostra legislazione, per esempio rispetto ai Consigli di amministrazione delle Università, ai quali hanno diritto di partecipare enti e privati che contribuiscano in una data misura al mantenimento dell'Istituto, e il loro intervento non ha occasionato inconvenienti di sorta; infine, se anche qualche Congregazione di carità potesse riuscire, per certi lati, un po' densa e, diciamo pure, un po' pletorica di amministratori, in verità, pensando ai vantaggi economici che deriverebbero alla beneficenza, io sarei tentato di dire *felix culpa!*

Di più saliente rilievo e di ben più vasta importanza sociale è l'altro gruppo di disposizioni, che si riferisce alle riforme nell'amministrazione ed alle mutazioni nel fine.

È questo, senza dubbio, il punto più grave e scabroso della disciplina legislativa della materia; in esso vengono a contatto e talora in antitesi le manifestazioni di volontà dei privati fondatori e gli interessi della pubblica beneficenza, che sono da contemperare e da comporre in feconda armonia.

Un rispetto eccessivo alla volontà dei pri-

vati può cagionare una dannosa dispersione delle forze dei vari enti, ove l'azione loro sia slegata e reciprocamente ignorata e quindi disordinata e disarmonica; può mantenere in vita antiche istituzioni cui sia venuto a mancare il fine, o che siano superflue, o non più rispondenti all'interesse della beneficenza, rispecchianti assetti sociali scomparsi o sconvolti, stati d'animo svaniti e pressochè oscurati dal tempo, rami secchi del grande albero della beneficenza.

D'altra parte, una inconsulta manomissione di quella volontà può distogliere dall'apprestare e disporre soccorsi durevoli chi pure vi sarebbe incline, un intervento statale troppo accentuato potrebbe inaridire le fonti stesse della beneficenza.

Da noi il problema, che aveva un'importanza specialissima per il grande prevalere della beneficenza facoltativa sull'assistenza obbligatoria, fu sciolto brillantemente.

A differenza di quanto accade altrove, la destinazione permanente al pubblico di una massa di beni a fini sovventivi, fatta con atto di volontà privata, origina nella nostra legislazione, mediante il qualificato riconoscimento da parte dello Stato, l'*istituzione pubblica di assistenza e beneficenza*, ossia una figura giuridica che per disposizione di legge entra decisamente e pienamente nel campo del diritto pubblico e nell'organismo dell'Amministrazione pubblica.

Le conseguenze di ciò sono notevolissime: ne discendono come corollari, da un lato, le norme circa il funzionamento degli enti e l'esercizio della vigilanza e della tutela statale, garanzia massima per i benefattori di saggia ed oculata gestione dei patrimoni elargiti e sprone a beneficiare, dall'altro, i poteri di riforma di queste speciali branche della pubblica amministrazione legittimamente attribuiti agli organi governativi.

La legge del 1890, per tali riforme aventi il duplice fine di svecchiare antiche istituzioni, a cui male e insufficientemente provvedeva la precedente legge del 1862, e di coordinare l'azione di molteplici Istituti, a cui detta legge non provvedeva affatto, escogitò un sistema di mezzi svariati e adatti, concentramenti, raggruppamenti, revisioni di statuti, fusioni, mutazioni di fine.

L'applicazione di essi ebbe risultati felici e fruttuosi, sia per i limiti ragionevoli entro cui la legge trattenne l'intervento dello Stato, sia per i modi temperati e prudenti con cui regolò il manifestarsi di questa ingerenza statale; i presagi che si facevano per tali riforme, i pericoli che si additavano di un essiccamento o di una diminuzione delle fonti della beneficenza, si mostrarono fallaci e inesistenti; il gettito fu continuo, anzi costantemente progressivo; infatti, nel periodo dal 1900 al 1907 la media annuale dell'incremento fu pel primo triennio di lire 15,454,316, nel secondo triennio di lire 18,765,163, nell'ultimo biennio di lire 23,945,056 e nel decennio dal 1907 a tutto il 1917 si ebbe una media annua di lire 24,318,320, che supera qualsiasi altra precedente, non ostante che in questo lasso di tempo sia compresa la massima parte del periodo bellico; e i dati statistici posteriori, non ancora pubblicati, daranno con tutta probabilità cifre anche maggiori.

Tutto ciò dimostra che il sistema instaurato dalla legge del 1890 fu rispondente allo scopo mentre con esso si ottennero notevolissimi risultati dalle riforme attuate, come appare dalle relazioni periodiche presentate dal Ministero dell'interno ai due rami del Parlamento, si mantenne pure viva ed accesa nei privati benefattori e fondatori la fiamma della beneficenza e salda la loro fiducia nell'azione dello Stato, quale supremo organismo in cui si deve presumere la maggiore obbiettività e rettitudine d'intenti.

Orbene, il decreto del 1923, pur ispirandosi ai migliori propositi, pare che abbia toccato e mutato con mano troppo energica quegli accorti e delicati congegni; infatti, esso ampliò grandemente la cerchia del concentramento obbligatorio, cosicchè in molti casi si sarebbe avuta una mutazione di volontà dei fondatori inopportuna e qualche volta le Congregazioni di carità sarebbero riuscite affette da una specie di elefantiasi; accanto al raggruppamento facoltativo introdusse quello obbligatorio, di utilità dubbia di fronte a pericoli certi o probabili; nella procedura delle riforme fece a meno dei pareri dei corpi locali, che pure sono i più informati, e credette di poter prescindere anche dalla comunicazione alle Amministrazioni interessate delle proposte di riforma formulate

d'ufficio a loro riguardo ; come si vede, si sarebbe dovuto procedere in modo veramente spiccio e reciso.

L'attuale disegno di legge elimina tali asperità, ripristina la necessità di detti pareri e di questa comunicazione, toglie ogni carattere coercitivo al raggruppamento e restringe negli antichi limiti il concentramento obbligatorio ; è, insomma, una conversione all'antico, e anzi con qualche attenuazione e cautela di più, giacchè, per esempio, i casi del vecchio ed abrogato concentramento *di regola* sono trasferiti tutti nella categoria del concentramento facoltativo, per questo è qualche volta necessario il previo avviso dell'Ordinario diocesano ed è sempre richiesto il parere conforme della Giunta provinciale amministrativa, aumentandosi così di uno i pochissimi casi che si hanno di pareri vincolanti l'Amministrazione attiva.

Questo rifiorimento di garanzie per la vita propria degli enti e per il rispetto dovuto alla volontà dei fondatori credo che sia degno di approvazione ; è un riallacciarsi alla tradizione che ha per sè il suffragio favorevole di una lunghissima esperienza.

Per contro, giustamente, a mio giudizio, l'attuale disegno di legge si discosta dalla legislazione anteriore rispetto ai consorzi di beneficenza, stabilendo, accanto alla loro costituzione facoltativa, la possibilità della costituzione coattiva, che, introdotta dal decreto del 1923, è ora riaffermata e circondata di maggiori cautele.

Giustamente, dissi, perchè finora gli enti locali si mostrarono sommamente restii a costituire spontaneamente fra di loro rapporti consorziali, per un malinteso spirito di autonomia, per quella loro secolare autarchia in cui si sentono come racchiusi e irrigiditi. Ricordo che al Consiglio Superiore di assistenza e beneficenza pubblica, quando venivano, per essere esaminate, le relazioni delle Commissioni provinciali del Regno con l'indicazione della enorme massa di affari da esse trattati, a stento si rintracciava qualche nuovo caso di consorzio, o qualche timido accenno a costituirlo ; non di rado pareva proprio di essere alla ricerca del famoso introvabile *unus casus* del giureconsulto antico, *lepus in silva densissima*.

Eppure, nessun dubbio può nascere sulla opportunità, anzi sulla necessità di questa

forma d'unione, reclamata, si può dire, da tutti i competenti come strumento potentissimo di rafforzamento e coordinamento delle varie e singole azioni sovventive ; nessun dubbio, pertanto, sull'adozione del mezzo coattivo, idoneo a superare le inerzie e a vincere le resistenze locali nell'interesse superiore della beneficenza.

Qualche esitazione, invece, e qualche dubbio può sorgere rispetto alle federazioni, contemplate da prima quali facoltative dalla legge 18 luglio 1904, n. 390 ; l'attuale disegno di legge, mantenendo anche per esse la possibilità della costituzione coattiva, prevista dal decreto del 1923, le tratta alla stessa guisa dei consorzi, sebbene la loro natura sia profondamente diversa.

Infatti, col consorzio, pur continuando a sussistere i singoli enti, nasce un nuovo organismo con personalità e capacità giuridica, dotato di propria amministrazione e vivente di vita distinta da quella dei singoli enti consorziati ; questi, a consorzio costituito, si può dire che ad altro non sono tenuti che a soddisfare il contributo nella misura e nei modi fissati dall'atto di fondazione del consorzio ; ciò elimina quegli intimi e diuturni nessi di vita comune dei vari enti, che possono essere cagione di difficoltà e crea una condizione di cose che lascia presagire sicuramente un funzionamento utile anche di un nuovo ente, che ripeta la sua origine da un atto coattivo dell'autorità.

Invece, la federazione non crea, come è noto, alcuna personalità giuridica nuova ; sopravvivono i vari enti e le loro singole amministrazioni, le quali possono, fra l'altro, valersi di impiegati e di locali comuni, provvedere in comune ad acquisti o servizi e costituire speciali comitati di erogazione ; in tal modo la vita della federazione non si distacca da quella dei singoli Istituti e, per questi intimi, continui e reciproci contatti, il buon andamento della federazione pare che dovrebbe naturalmente riposare sul presupposto dell'accordo fra gli Istituti federati, ossia sopra una base di costituzione volontaria e convenzionale ; e ciò tanto più quando si pensi che la federazione può farsi anche fra istituzioni pubbliche e private.

Naturalmente, tutto questo non riguarda affatto le grandi federazioni provinciali costituite dalla recente legge sulla protezione della maternità e dell'infanzia, le quali hanno con-

figurazione e caratteri speciali e mirano a soddisfare bisogni imprescindibili di ordine nazionale; per di più, non è un dissenso che io manifesto, bensì un semplice dubbio che esprimo, unito all'augurio che esso possa palesarsi infondato e che la federazione, multiforme, duttile ed efficace mezzo di coordinazione e d'integrazione, possa dare ottimi frutti anche se imposta d'ufficio ai molteplici e svariati enti di beneficenza per i diversi fini a cui può indirizzarsi; del resto, la possibilità di una federazione coattiva venne già genericamente sancita dal decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873, e penso che il Governo avrà senza dubbio tenuto conto dei risultati conseguiti in questi anni trascorsi nel confermare e nel disciplinare nuovamente l'istituto.

Ed eccomi all'ultimo punto da considerare in questo mio esame generale del disegno di legge.

È la riforma del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3048, riguardante la tormentatissima disposizione dell'art. 91, n. 3, della legge del '90 fonte di numerose controversie e di appassionate discussioni; ricordo soltanto la famosa questione della trasformabilità dei legati di culto disposti in suffragio della propria anima; ma non si tratta ora di ciò.

Il decreto da riformare ha sottoposto a revisione gli enti contemplati nell'articolo suddetto, cioè le opere pie di culto, i lasciti e i legati di culto, quando facciano carico ad istituzioni pubbliche di beneficenza, la revisione avrebbe dovuto farsi entro due anni dai prefetti ed a tal fine venivano a questi prescritti i due seguenti obblighi: 1°, quello di disporre la devoluzione alla Chiesa designata del patrimonio o della rendita degli enti non trasformabili perchè rispondenti ad un bisogno di culto della popolazione, liberandosi così le opere pie da un'amministrazione di beni non conforme alle loro finalità; 2°, l'obbligo di proporre d'ufficio la trasformazione degli enti trasformabili a favore della beneficenza; decorso il biennio, avrebbero dovuto restare destinate in modo definitivo al culto le attività patrimoniali non trasformate; non è, insomma, l'abrogazione del n. 3 dell'art. 91, ma l'attribuzione ad esso di un'efficacia temporanea e transitoria; una abrogazione assoluta, come ben dice la rela-

zione ministeriale, suonerebbe certamente offesa agli interessi dei poveri.

L'attuale disegno di legge mantiene l'obbligo della revisione entro un altro biennio, mantiene l'obbligo dei prefetti di disporre la devoluzione alla Chiesa dei patrimoni non trasformabili o della relativa rendita, ma elimina l'obbligo di proporre d'ufficio la trasformazione degli enti trasformabili e si richiama alle norme generali, per cui la proposta può essere fatta dai prefetti o dai corpi locali come esercizio di una semplice facoltà.

Ora, io mi domando: che sarà delle opere pie di culto, dei lasciti e dei legati di culto legittimamente trasformabili, di cui però non si sia proposta la trasformazione entro il biennio e siano rimasti, per così dire, in sospenso? Resteranno essi definitivamente acquisiti al culto, o non potrà, invece, proporsi la trasformazione anche dopo il biennio?

Il contesto della disposizione del disegno di legge indurrebbe ad accogliere la seconda soluzione e, in tale ordine di idee, tanto la relazione ministeriale quanto quella dell'Ufficio centrale dicono che la trasformazione può essere sempre liberamente proposta, quando ne ricorrano gli estremi, dai prefetti o dai corpi locali; ma viceversa entrambe le relazioni dicono pure che il sistema del decreto del 1923, il quale attribuisce a queste specie di trasformazioni carattere transitorio, resta invariato ed una aggiunge esplicitamente che la possibilità della trasformazione delle opere pie di culto a norma dell'art. 91, n. 3, della legge del '90 rimane per un solo biennio.

Tutto ciò non mi sembra troppo chiaro; io troverei giusto fissare un limite di tempo per la trasformazione, quando vi fosse l'obbligo di proporla d'ufficio; ma detto limite non mi parrebbe più opportuno, quando andasse congiunto ad una semplice facoltà di fare la proposta; un certo numero di casi da liquidare e, come dissi, in sospenso o in arretrato si avrà pur sempre; l'opera non fu esaurita dai prefetti in un biennio quando il fare la proposta era un un loro tassativo obbligo d'ufficio; come può presumersi che si possa esaurire in un altro biennio, ora che la proposta assume carattere facoltativo?

Sarò grato all'onorevole ministro e all'onorevole relatore se crederanno di darmi in pro-

posito qualche schiarimento e sarò gratissimo se avrò l'assicurazione che, salvi e soddisfatti i legittimi bisogni del culto, sarà pur sempre possibile anche dopo il biennio incanalare quelle piccole sorgenti e quegli esigui rivi, al culto superflui, nel gran fiume della beneficenza; se anche il vantaggio sarà tenue, non è certo da trascurarsi, data la vastità dei bisogni e la santità del fine.

Intanto, a complemento ed a suggello delle mie osservazioni, debbo pure esprimere il più vivo compiacimento per l'instancabile zelo con cui dal Ministero dell'interno sono curati i servizi e gli ordinamenti della pubblica beneficenza. Il Governo, già così benemerito per aver colmato una grossa lacuna nel sistema un po' frammentario della nostra assistenza legale con la legge sulla protezione della maternità e dell'infanzia, vuole ora ritoccare, con sollecitudine scrupolosa, recenti suoi provvedimenti allo scopo di meglio indirizzare e sorreggere le energie caritatevoli che, accanto alla miseria ed al dolore, si sprigionano dal seno stesso della compagine sociale, riparatrici e consolatrici; sono riforme tutte, grandi o piccole, che si ispirano alle più alte, indiscusse e imperiture idealità; sono provvidenze che affondano le loro radici nel terreno dei più nobili sentimenti, che sotto il loro freddo e rigido schematismo legislativo rivelano una vigile coscienza della solidarietà umana, che non soltanto segnano una traccia nella legislazione, ma lasciano pure quasi un solco di luce nell'anima. (*Applausi e congratulazioni*).

CAGNETTA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAGNETTA, *relatore*. Io ringrazio l'onorevole Brondi del suo discorso, che ha molto semplificato il compito verbale del relatore. Il sistema della legge del 1890 è rimasto invariato, ad onta che sia questa la quarta modificazione alla legge fondamentale. La prima modificazione si ebbe con la legge del 29 dicembre 1901, che rese obbligatoria la pubblicazione dei bilanci e dei conti delle opere pie; con legge del 18 luglio 1904 s'introdussero i Consigli provinciali e il Consiglio centrale della beneficenza, e si attribuì ai Consigli di prefettura l'esame dei consuntivi; seguirono i due decreti del 1923, decreti elaborati e che risposero alle esigenze del momento. I decreti del 1923 inte-

sero a rafforzare l'autorità dello Stato e vollero anche sopprimere alcuni pareri di enti locali per semplificare e rendere più agili le riforme. Se non che, nell'attuazione parvero le disposizioni di quei decreti alquanto rudi: si notarono gli inconvenienti da me accennati nella relazione dell'Ufficio centrale. D'altra parte, si rilevò che essi avevano rincarato sull'art. 103 della legge del 1890, e sembrò che non si fosse tenuto conto abbastanza degli interessi locali e della volontà dei fondatori.

Perciò opportunamente il disegno di legge attuale viene a temperare il rigore dei decreti del 1923.

Io non mi fermerò sulla questione dei concentramenti, cui specialmente si riferisce il primo decreto del 1923, di cui ho largamente parlato nella relazione: voglio solo rilevare che il concentramento non implica affatto la morte di alcuna istituzione di beneficenza; il concentramento non fa che trasferire l'amministrazione dell'opera pia nella congregazione di carità.

Un punto su cui l'onorevole Brondi dissente dal disegno di legge è quello della federazione disposta d'ufficio. Alla federazione accenna la legge del 1904, e se ne parla incidentalmente a proposito delle attribuzioni della Commissione provinciale di beneficenza. La federazione ha lo scopo di « integrare fra loro le diverse forme di beneficenza della provincia ». Ora se si ammette la federazione facoltativa, ben a ragione il Governo ha ritenuto che, qualora si manifesti la necessità di integrare le diverse forme di beneficenza, il capo della provincia provveda d'ufficio se gli enti non provvedano. Quindi mi pare che l'osservazione dell'onorevole Brondi non debba valere per indurre l'onorevole ministro a modificare il disegno di legge.

Il secondo decreto del 1923 si riferisce ai legati di culto. Fino da quando si discusse la legge del 1890, i dibattiti sorsero vivissimi rispetto ai legati di culto; perchè altra cosa è la trasformazione contemplata dall'art. 70 della legge, altra cosa è quella contemplata dagli articoli 90 e 91 della legge stessa.

Questi ultimi articoli si riferiscono ad enti che non hanno, o almeno non hanno sempre il carattere e la natura d'istituzioni di beneficenza: ora, quando voi, — si dice — venite a trasformare i legati di culto, voi imprimate a

questi legati un carattere di beneficenza che originariamente non avevano.

La risposta è molto semplice ed è molto facile, solo che si ricordi come in origine culto e beneficenza erano confusi e spesso anzi fusi. Le Pie Cause avevano figura mista di religione e di carità: costituivano degli enti i quali intendevano non solo alla beneficenza, ma anche alla educazione e perfino all'istruzione. Col volgere del tempo sopravvenne la specificazione di questi vari oggetti e di questi scopi diversi: allora i poteri civili, specialmente dopo la riforma, si volsero ad impedire che si verificassero usurpazioni da parte del clero sulla beneficenza « stendendo la mano su quei beni che costituivano il deposito della pietà »: usurpazioni cui si riferirono spesso Bolle pontificie ed anche Concilii, fra i quali ricorderò quelli di Parigi e d'Arles (1212 e 1240).

I dissensi sorsero anche per l'applicazione nella giurisprudenza. L'onorevole Brondi ha parlato dei legati di suffragio. Se dovessi dire la mia opinione, che è avvalorata dalla giurisprudenza della Sezione I del Consiglio di Stato, e che si affermò altresì in più d'una decisione della Sezione IV, le messe di suffragio non dovrebbero cadere sotto il n. 3 dell'art. 91 della legge del 1890. Si comprende che le messe di culto possano e debbano trasformarsi quando non rispondono alle necessità del culto, e ai bisogni della popolazione; ma le messe di suffragio costituiscono una destinazione di beni *specifica* impressa dal fondatore a pro dell'anima propria o de' suoi congiunti, destinazione cui non contraddice la legislazione vigente nè ostano i principi riconosciuti come diritto pubblico.

Ma, a parte la questione relativa alle messe di suffragio, rispetto alle quali ora la giurisprudenza è oscillante, le modificazioni introdotte dal disegno di legge, nella parte che si riferisce al n. 3 dell'art. 91 della legge del 1890, sono opportune e notevolissime, in quanto si è soppressa la disposizione del secondo comma dell'art. 28 del Regio decreto del 1923, n. 3048, che imponeva l'obbligo ai prefetti di far trasformare le istituzioni e i legati riconosciuti non necessari al culto. Quindi i prefetti hanno ora potere facoltativo, ed io non vedo nessuna difficoltà che questa trasformazione facoltativa si possa promuovere dai prefetti anche dopo il biennio

stabilito per la revisione totale, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

L'altra modificazione per questa parte introdotta dal disegno di legge in esame è quella, per effetto della quale nella revisione si deve sentire previamente l'Ordinario diocesano. Era codesta una pratica che si seguiva per giurisprudenza costante nella trasformazione dei legati di culto ed io, che ho l'onore di presiedere la prima Sezione del Consiglio di Stato, posso accertare che il Governo non se ne è mai allontanato.

Il Governo ha creduto ora di codificare, secondo il desiderio del clero, questa che era giurisprudenza costante, e merita lode.

Onorevoli colleghi, nella relazione ho dimostrata l'importanza teorica di questo disegno di legge, di cui il vostro Ufficio centrale vi propone all'unanimità l'approvazione.

Dal punto di vista pratico, ripeto che si tratta di un patrimonio di 3 miliardi, con 150 milioni circa all'anno di rendita, e con un numero di opere che raggiunge la cifra di 30 mila.

L'unica preghiera che a nome dell'Ufficio centrale rivolgo al Governo, è di affrettare la compilazione del testo unico, appunto per conciliare e coordinare le varie modificazioni introdotte alla legge fondamentale. (*Approvazioni e congratulazioni*).

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. La magistrale relazione dell'Ufficio centrale, le importanti dichiarazioni aggiunte testè dallo stesso onorevole relatore, il discorso molto interessante dell'onorevole senatore Brondi mi esimono dall'intrattenere ancora il Senato intorno a questo disegno di legge. Ho desiderato bensì prendere la parola per il dovere, che m' incombe, di rivolgere uno speciale ringraziamento così al senatore Cagnetta come al senatore Brondi.

L'uno e l'altro hanno efficacemente illustrato dinanzi a questa Assemblea il particolare significato che questo provvedimento riveste, pur sotto l'apparenza modesta delle disposizioni che esso contiene.

All'onorevole Relatore do affidamento della prossima redazione del testo unico.

CAGNETTA. E noi lo esamineremo sollecitamente!

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Al Senato non resta ora che suffragare col suo voto questo provvedimento, che è il risultato di un lungo attento studio, al quale hanno collaborato i più apprezzati maestri della materia, e che rispecchia gli insegnamenti di una trentennale esperienza amministrativa, coordinandoli rigorosamente coll'indirizzo della politica sociale, assistenziale e religiosa del Governo fascista. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione dei singoli articoli che rileggo:

Art. 1.

Nel secondo comma dell'art. 3 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, alle parole: « entrata patrimoniale » sostituire le parole: « entrata ordinaria ».

(Approvato).

Art. 2.

L'art. 5 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, è modificato e completato come segue:

« Agli articoli 5 e 6 della legge è sostituito il seguente:

« La Congregazione di carità è composta di cinque membri nei comuni con una popolazione inferiore a 5000 abitanti, di nove con una popolazione da 5000 a 50,000 abitanti, di tredici negli altri.

« Dei detti membri, due per i comuni con meno di 5000 abitanti, quattro per i comuni che abbiano da 5000 a 50,000 abitanti, e sei per i comuni con più di 50,000 abitanti sono nominati dal sottoprefetto, ed, ove sia possibile, tra persone particolarmente competenti in materia di assistenza e di beneficenza; gli altri sono eletti dalla rappresentanza comunale nella sessione di autunno e di questi non più della metà o del numero intero immediatamente superiore alla metà può appartenere in pari tempo al Consiglio comunale.

« Il presidente è scelto dalla Congregazione medesima tra i suoi membri. Tutti i compo-

« nenti, compreso il presidente, si rinnovano per intero ogni quattro anni.

« Per deliberazione della Congregazione di carità, approvata dal sottoprefetto, può essere ammesso a far parte della Congregazione medesima, avuto riguardo all'indole e alla rilevanza della liberalità e per quanto concerne la gestione di essa, il benefattore o una delle persone da lui designate.

« Nella stessa forma, tenuto conto dell'indole della istituzione, e della rilevanza del suo patrimonio, può esservi ammesso il fondatore, o il rappresentante di un'opera pia amministrata dalla Congregazione di carità, scelto secondo le indicazioni contenute nell'atto di fondazione.

« L'ammissione deve essere sempre consentita, quando la netta rendita derivante, secondo i casi, dalla liberalità o dal patrimonio dell'opera amministrata ecceda rispettivamente la somma di lire mille per i comuni con meno di 5000 abitanti, di lire 3000 per i comuni da 5000 a 50,000 abitanti, di lire cinquemila per i comuni con più di 50,000 abitanti ».

(Approvato).

Art. 3.

L'ultimo capoverso dell'art. 11 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è così modificato:

« Essi possono inoltre far parte di comitati di erogazione e di assistenza, che le Congregazioni di carità abbiano istituiti, ed anche delle Congregazioni stesse nei casi contemplati negli ultimi tre capoversi dell'art. 5 ».

(Approvato).

Art. 4.

Tra il secondo e il terzo comma dell'art. 18 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, è inserito il seguente:

« A parità di merito sono preferiti, tra i vincitori del concorso, quei concorrenti che già prestino servizio presso l'Ospedale come assistenti o aiuti e che abbiano conseguito la nomina a tali posti in seguito a concorso anche se abbiano superati i limiti di età prescritti dal bando ».

(Approvato).

Art. 5.

Il terzo comma dell'art. 24 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, è così modificato:

« Quando l'amministrazione di un'istituzione, malgrado le ingiunzioni della autorità superiore, non compia un atto reso obbligatorio da leggi o regolamenti, o non spedisca i mandati, il sottoprefetto provvede di ufficio, anche per mezzo di un delegato speciale ».

(Approvato).

Art. 6.

L'art. 28 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 è abrogato.

Agli articoli 56 e 57 della legge 17 luglio 1890, n. 6872, è sostituito il seguente:

« Nell'intento di rendere più semplice e più economica l'amministrazione, di facilitarne il controllo e di procurare che riescano più efficaci la assistenza e la beneficenza, può essere concentrata nella Congregazione di carità qualsiasi istituzione di assistenza e di beneficenza esistente nel comune, e particolarmente le istituzioni che non abbiano una rendita netta superiore a 20,000 lire o che siano a beneficio degli abitanti di uno o più comuni, i quali, riuniti insieme abbiano meno di 10,000 abitanti, e quelle di cui sia venuta a mancare o per le quali non si possano costituire l'amministrazione e la rappresentanza per difetto di disposizioni nell'atto di fondazione.

« Se trattasi di istituzione a beneficio degli abitanti di più comuni, il concentramento ha luogo nella Congregazione di carità del comune nel quale l'istituzione ha la sua sede principale.

« Il concentramento è promosso dal prefetto o dal sottoprefetto o dagli enti interessati previo il parere conforme della Giunta provinciale amministrativa e udito l'Ordinario diocesano qualora lo richiedano le tavole di fondazione o il carattere pio della istituzione ».

(Approvato).

Art. 7.

L'art. 29 del citato Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, è modificato come segue:

« All'art. 58 della legge 17 luglio 1890, numero 6972, è sostituito il seguente:

« Quando non avvenga il concentramento previsto dai precedenti articoli, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza possono essere riunite per gruppi, dipendenti da una o più amministrazioni secondo l'affinità degli scopi rispettivi.

« Il raggruppamento è proposto dal prefetto o dal sottoprefetto, o, a norma dell'art. 62 della legge, dalle Amministrazioni, dalle Congregazioni di carità e dai Consigli comunali interessati i quali, tenendo conto delle speciali disposizioni delle tavole di fondazione, propongono altresì, per gli enti raggruppati, un regolamento organico, affidando, in base a questo, la gestione unica degli enti stessi ad un Consiglio di amministrazione incaricato di provvedere all'esecuzione di tutti gli obblighi speciali dei singoli statuti.

« Quando il raggruppamento risulti necessario od opportuno, agli effetti del coordinamento della beneficenza locale, o della riduzione delle spese di gestione, la relativa proposta, in mancanza della iniziativa delle amministrazioni e dei corpi interessati, può essere formulata di ufficio dal prefetto o dal sottoprefetto.

« Le istituzioni che abbiano fini identici possono anche, con la stessa procedura, essere fuse in unico ente.

« In tutti i casi il provvedimento è adottato con le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 62 ».

(Approvato).

Art. 8.

Al quarto comma dell'art. 61-*a* della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sono aggiunte le seguenti parole:

« Sentito preventivamente, in questi casi, il parere delle Giunte provinciali amministrative, investite della tutela sugli enti da consorzare ».

Nel secondo comma dell'art. 61-*c* della stessa legge sono soppresse le parole « e costituita d'ufficio ».

Tra il secondo e il terzo comma dell'articolo 61-*c* è inserito il seguente:

« Il prefetto o il ministro, secondo che si tratti di istituti di una stessa provincia o di provincie diverse, possono anche costituire d'ufficio la federazione, previo parere delle

Giunte provinciali amministrative investite della tutela sugli istituti da federare ».

(Approvato).

Art. 9.

Al secondo e al terzo comma dell'art. 31 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, sono sostituiti i seguenti:

« Le riforme degli statuti organici e delle amministrazioni, le fusioni e le mutazioni del fine delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza possono essere proposte:

a) dall'amministrazione interessata, o dalla Congregazione di carità, o dal Consiglio comunale, se l'istituzione interessi un solo comune; b) dall'amministrazione, o da una delle Congregazioni di carità, o da uno dei Consigli comunali o provinciali interessati, se l'istituzione interessi due o più comuni della stessa o di diverse provincie; c) dall'amministrazione se si tratti di istituzione che estenda l'assistenza e la beneficenza al territorio dell'intero Stato;

« Nell'ipotesi di cui alla lettera a), assunta da uno dei corpi locali suindicati l'iniziativa della riforma, la relativa proposta deve essere comunicata per il parere agli altri corpi.

« Nell'ipotesi di cui alla lettera b) è sufficiente promuovere sulle proposte dell'amministrazione, il parere del Consiglio o dei Consigli provinciali interessati, sulle proposte delle Congregazioni di carità o dei Consigli comunali i pareri del Consiglio o dei Consigli provinciali e quello dell'Amministrazione, sulle proposte del Consiglio o d'uno dei Consigli provinciali, il parere degli altri Consigli provinciali, quando ne sia il caso, e quello dell'amministrazione.

« I pareri devono essere emessi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della proposta. Trascorso tale termine, le amministrazioni e i Consigli che siano invitati a pronunciarsi e non abbiano adottato alcuna deliberazione, sono senz'altro reputati assenzienti.

« Nell'ipotesi di cui alla lettera c), non è necessario sentire sulla proposta dell'amministrazione il parere di altri corpi ».

(Approvato).

Art. 10.

Nel penultimo comma dell'art. 32 del citato Regio decreto, dopo le parole « e le modifica-

zioni che il ministro dell'interno intenda fare a quanto sia stato proposto dalle autorità locali, debbono essere » sono inserite le seguenti: « comunicate all'amministrazione interessata ».

(Approvato).

Art. 11.

Al primo comma del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3048, sono sostituiti i seguenti:

« Entro due anni dalla pubblicazione della presente legge, i prefetti dovranno procedere, uditi gli Ordinari diocesani, alla revisione degli scopi delle opere di culto, dei lasciti e legati di culto, di cui all'art. 91, n. 3, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, che facciano carico ad istituzioni pubbliche di beneficenza, per accertare se, tenuto conto delle attuali condizioni del culto, nei singoli comuni, tali opere pie, lasciti e legati, corrispondano ai bisogni delle popolazioni locali.

« Ferme restando le disposizioni degli articoli 62 e 91, n. 3 della legge sopracitata, quando, in base agli accertamenti compiuti, debbasi escludere l'attuale trasformabilità, i prefetti disporranno con decreto motivato la devoluzione del relativo patrimonio, qualora questo sia esattamente determinabile, e, in caso contrario, la devoluzione della rendita, destinata, secondo l'ultimo conto finanziario approvato, all'adempimento degli scopi di culto indicati dal fondatore, a favore della Chiesa parrocchiale in cui il fondatore stesso ha disposto che si adempiano i detti scopi, e nella cui circoscrizione sia compresa la chiesa da lui all'uopo designata: con l'obbligo in questo caso, nella persona, cui spetta la rappresentanza della Chiesa parrocchiale, di rispettare tale designazione ».

Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili ai lasciti e legati di culto da eseguirsi nella chiesa della istituzione di assistenza e beneficenza, da cui essi sono amministrati, per l'assistenza religiosa dei ricoverati.

(Approvato).

Art. 12.

L'elezione dei membri delle Congregazioni di Carità di nomina dei Consigli comunali dovrà essere da questi interamente rinnovata nella sessione autunnale dell'anno 1926.

All'inizio di tale sessione scadrà dalla carica

un membro di nomina governativa, da determinare mediante sorteggio, e alla sua surrogazione procederà il Consiglio comunale nella sessione medesima.

(Approvato).

Art. 13.

Le disposizioni della presente legge saranno coordinate in testo unico con quelle delle leggi 17 luglio 1890, n. 6972 e 18 luglio 1904, n. 390, con le norme dei Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2841 e 3048 e con tutte le altre disposizioni legislative vigenti in materia.

(Approvato).

Art. 14.

Salvo il disposto del precedente art. 12, la presente legge entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che gli Uffici si riuniranno giovedì 20 corrente alle ore 15. per l'esame di alcuni disegni di legge.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il Governo, ritenendo che la discussione sulla conversione in Legge del Regio Decreto 2 marzo 1926, N. 323 col quale vengono approvati gli atti internazionali conclusi il 16 ottobre 1925 alla conferenza di Locarno fra l'Italia, il Belgio, la Francia, la Germania e la Gran Bretagna, possa aver luogo insieme al bilancio degli Esteri, includendola così nel quadro generale della politica estera europea e mondiale, chiede che la discussione per la conversione di questo disegno di legge sia posta all'ordine del giorno subito dopo a quella del bilancio degli esteri, affinché tanto sul bilancio degli esteri come su questo disegno di legge si possa fare un'unica discussione generale.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il sorteggio degli Uffici.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di procedere al sorteggio degli Uffici.

BISCARETTI, *segretario*. Procede al sorteggio ed alla proclamazione degli Uffici che risultano così composti.

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Tommaso di Savoia-Genova

S. A. R. il Principe Filiberto Agnetti

Artom

Barbieri

Beneventano

Bensa

Bergamini

Bertetti

Borea d'Olmo

Borghese

Borromeo

Cadorna

Canevaro

Capotorto

Casati

Cirincione

Coffari

Cornaggia

Diaz

Di Rovasenda

Di Saluzzo

Di Sant'Onofrio

Dorigo

Einaudi

Fadda

Faelli

Francica Nava

Garbasso

Garroni

Gatti

Gavazzi

Gerini
 Grandi
 Imperiali
 Loria
 Marescalchi-Gravina
 Mattioli-Pasqualini
 Nava
 Orlando
 Pais
 Palumbo
 Pecori Giraldi
 Pini
 Pitacco
 Placido
 Quartieri
 Raineri
 Rolandi-Ricci
 Rota Attilio
 Ruffini
 Scaduto
 Tamassia
 Torraca
 Valenzani
 Venzi

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Ferdinando
 S. A. R. il Principe Aimone
 Abbiate
 Agnelli
 Albertoni
 Ancona
 Arlotta
 Baccelli Pietro
 Barzilai
 Bellini
 Bevione
 Bianchi Luigi
 Biscaretti
 Bocconi
 Bollati
 Cagni
 Callaini
 Chimienti
 Ciccotti
 Cimati
 Colosimo
 Conti
 Corbino
 Dallolio Alfredo

D'Amelio
 De Blasio
 Del Bono
 Della Noce
 De Lorenzo
 De Tullio
 Di Frasso
 Di Stefano
 Di Trabia
 Gallini
 Gentile
 Gherardini
 Grippo
 Malvezzi
 Marconi
 Martini
 Niccolini Eugenio
 Pagliano
 Pansa
 Petitti di Roreto
 Poggi
 Porro
 Raggio
 Rava
 Rebaudengo
 Ricci Corrado
 Romanin Jacur
 Schiaparelli
 Sechi
 Silvestri
 Sinibaldi
 Supino

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Amedeo Umberto.
 Albertini
 Angiulli
 Battaglieri
 Beria d'Argentina
 Bianchi Riccardo
 Bonin Longare
 Borsarelli
 Boselli
 Bouvier
 Brandolin
 Brusati Ugo
 Calisse
 Chiappelli
 Cito Filomarino
 Credaro

Croce
Da Como
Dallolio Alberto
De Bono
Del Pezzo
De Vito
Di Bagno
Fano
Fracassi
Gabba
Garavetti
Ghiglianovich
Grossich
Indri
Lanciani
Luiggi
Luzatti
Mango
Michetti
Nuvoloni
Paulucci di Calboli
Piaggio
Pianigiani
Pincherle
Pipitone
Pozzo
Salmoiraghi
San Martino di Valperga
Scalini
Schiralli
Sforza
Stoppato
Suardi
Tassoni
Thaon di Revel
Venosta
Villa
Volpi
Zappi
Zerboglio

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Adalberto
Albini
Albricci
Badaloni
Berio
Brusati Roberto

Canevari
Capece Minutolo
Cassis
Cataldi
Cesareo
Chersich
Cipelli
Cirmeni
Cocuzza
Colonna
Cremonesi
D' Andrea
Fabri
Facta
Ferraris Maggiorino
Ferrero di Cambiano
Fortunato
Frola
Gallina
Giaccone
Giordano-Apostoli
Greppi
Grosoli
Mangiagalli
Marcello
Marcora
Marghieri
Martinez
Mazzoni
Millo
Montresor
Mosca
Orsi Paolo
Pescarolo
Rattone
Riolo
Rizzetti
Rota Francesco
Sanarelli
Setti
Sili
Simonetta
Soderini
Spada
Tecchio
Tolomei
Valvassori Peroni
Vicini
Viganò
Zippel

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto
Badoglio
Beltrami
Bergamasco
Bonicelli
Cagnetta
Camerini
Campostrini
Carle
Castiglioni
Corradini
Della Torre
De Novellis
Di Robilant
Ferri
Figoli
Frassati
Ginori Conti
Gioppi
Giordano Davide
Gualterio
Lagasi
Libertini
Malaspina
Malfatti
Manna
Maragliano
Marciano
Mayer
Molmenti
Morpurgo
Mosconi
Niccolini Pietro
Pantano
Passerini Angelo
Peano
Pirelli
Podestà
Queirolo
Rajna
Ricci Federico
Romeo delle Torrazze
Ronco
Rossi di Montelera
Salata
Sanminiatelli
Scialoja
Sitta
Squitti

Tamborino
Tanari
Vitelli
Volterra
Wollemborg
Zupelli

UFFICIO VI.

S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele
Adamoli
Auteri Berretta
Baccelli Alfredo
Bistoifi
Bombig
Carissimo
Catellani
Cippico
Ciraolo
Civelli
Cocchia
Contarini
Del Lungo
De Marinis
De Seta
Diena
Di Terranova
D' Ovidio Enrico
Durante
Ellero
Fradeletto
Garofalo
Giordani
Giunti
Gonzaga
Guidi
Lanza di Scalea
Lusignoli
Malagodi
Martino
Mazziotti
Milano Franco d'Aragona
Morello
Mortara
Orsi Delfino
Pascale
Passerini Napoleone
Pavia
Pellerano
Pelli Fabbroni
Pestalozza

Pistoia
 Polacco
 Rampoldi
 Ridola
 Rossi Baldo
 Sanjust di Teulada
 Schanzer
 Scherillo
 Serristori
 Tacconi
 Tommasi
 Triangi
 Vigliani

UFFICIO VII.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo
 Amero d'Aste
 Berenini
 Berti
 Bianchi Leonardo
 Boncompagni
 Borsalino
 Botterini
 Brondi
 Campello
 Cao Pinna
 Cardarelli
 Cattaneo
 Caviglia
 Cefaly
 Comparetti
 Conci
 Crespi
 Crispolti
 De Cupis
 Del Carretto
 Di Vico
 Faldella
 Ferraris Dante
 Fratellini
 Fulci
 Giardino
 Lucchini
 Lustig
 Marchiafava
 Mariotti
 Melodia
 Mengarini
 Morrone
 Novaro

Paternò
 Perla
 Pironti
 Pullè
 Quarta
 Reggio
 Resta Pallavicino
 Rossi Giovanni
 Salvago Raggi
 Santucci
 Scalori
 Segrè
 Sormani
 Spirito
 Tomasi della Torretta
 Torlonia
 Treccani
 Valerio
 Venturi
 Vigoni

Annuncio d'interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario Biscaretti di dar lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Al ministro delle comunicazioni per sentire se, dopo l'incendio avvenuto a Livorno durante lo scarico di combustibile liquido da un piroscavo, non si ritenga necessario disciplinare, non solo per questo porto, ma anche per tutti gli altri, questa materia, sia per stabilire i luoghi dove i depositi dei liquidi infiammabili possano sorgere, sia anche per determinare i punti di accosto dei piroscavi per lo scarico.

Orlando.

Al ministro della pubblica istruzione per sapere se, giusta il parere della Commissione di Belle Arti, troncato ogni indugio, non creda di vietare nel centro stesso della zona monumentale di Padova, e dove è più che mai necessario il mantenimento di libero spazio, la costruzione di un inutile e massiccio palazzo, d'incomportabile peso per le stanche finanze comunali, proprio di fronte alla facciata principale dell'edificio universitario, che per la vicinanza della

nuova mole ne sarebbe inesorabilmente oppresso. Il male progettato edificio sorgerebbe a poca distanza, e con ingombrante altezza, davanti alla storica porta dell'Università, in cui sono scritti, nel bronzo tolto al nemico, i nomi gloriosi degli studenti caduti nella grande guerra.

Tamassia.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Il ministro competente ha inviato risposta scritta alla interrogazione del senatore Di Rovasenda.

A termini del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Domani, mercoledì, seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 204, recante miglioramenti di carriera al personale civile insegnante della Regia accademia navale (N. 391);

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 205, che porta modificazioni all'articolo 3 del Regio decreto 10 settembre 1923, n. 2068, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali delle capitanerie di porto (N. 392);

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 193, concernente l'ordinamento degli uffici preposti alla edilizia popolare ed economica ed altri provvedimenti in materia (N. 400);

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 192, riguardante l'istituzione dell'Ispettorato per la Maremma toscana (N. 399);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1625, relativo alla concessione di un assegno straordinario vitalizio annuo alla signorina Carolina Pironti, figlia del patriota napoletano Michele Pironti (N. 317);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2208, che reca disposizioni per combattere l'alcoolismo (N. 321);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, col quale è data

esecuzione: 1° all'accordo per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della Compagnia delle ferrovie meridionali, sedente in Vienna concluso in Roma il 29 marzo 1923, fra il Regno d'Italia, la Repubblica d'Austria, il Regno dei Serbi-Croati-Sloveni, il Regno di Ungheria e la Compagnia delle ferrovie meridionali, con l'intervento del Comitato rappresentante i portatori di obbligazioni emesse dalla detta Compagnia; 2° alla convenzione per il regolamento del transito e delle comunicazioni sulla rete della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (antica Compagnia delle ferrovie meridionali) conclusa parimenti in Roma il 29 marzo 1923 (N. 361);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2003, che dà esecuzione alla Convenzione provvisoria di commercio fra l'Italia e l'Ungheria e al relativo protocollo finale, firmati entrambi in Roma il 20 luglio 1925, nonché alle due note diplomatiche scambiate in relazione a tale Convenzione (N. 402);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 343, col quale sono approvati gli atti internazionali fra l'Italia ed altri Stati da una parte e la Turchia dall'altra, firmati a Losanna il 24 luglio 1923 e, per quanto riguarda la Russia, a Roma il 14 agosto 1923 (N. 403).

II. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513, relativo alla costituzione del Ministero dell'aeronautica (Numero 316);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1058, relativo all'uso della divisa del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale dei servizi postali ed elettrici (N. 318);

Per la riforma dei Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2841 e n. 3049, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (N. 371);

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 20 gennaio 1924, n. 239, recante provvedimenti per l'esecuzione di lavori di costruzione, am-

pliamento e arredamento del porto di Napoli (N. 236);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 944, che proroga l'applicazione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, concernente provvedimenti per i lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli (N. 237);

Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1925, n. 93, che approva le nuove convenzioni con le Società concessionarie delle opere del porto di Napoli (N. 241);

Conversione in legge del Regio decreto 22 febbraio 1925, n. 209, che abroga il decreto 30 giugno 1918, n. 972, concernente l'approvazione delle concessioni relative ad opere nei porti di Napoli e di Baia Averno (N. 242);

Approvazione della Convenzione tra l'Italia ed altri Stati, relativa alla unificazione dei modi di presentare i risultati di analisi delle materie destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali, convenzione firmata a Parigi il 16 ottobre 1912, e le cui ratifiche sono state depositate a Parigi il 24 ottobre 1922 (N. 405);

Conversione in legge di Regi decreti autorizzanti provvedimenti di bilancio e varii (N. 408);

Convalidazione di decreti Reali relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26 (N. 409).

La seduta è tolta (ore 17,40).

Risposta scritta ad interrogazione.

DI ROVASENDA. — « Al Ministro delle Comunicazioni per sapere se gli siano giunte da privati o da enti pubblici le lagnanze su come procede a Torino il servizio di recapito dei telegrammi e degli espressi e, in caso affermativo, come intenda provvedere ».

RISPOSTA. — Sul servizio di recapito dei telegrammi e degli espressi postali a Torino sono effettivamente pervenute al Ministero in questi ultimi tempi varie lagnanze.

Ho perciò disposto che un funzionario superiore esegua subito un'accurata inchiesta e mi proponga i provvedimenti adeguati, diffidando frattanto il concessionario del servizio di recapito (cioè la Federazione Italiana dei Pensionati) a rimuovere senz'altro indugio ogni causa di irregolarità.

Assicuro l'onorevole interrogante che nessun mezzo sarà tralasciato per assicurare a Torino un servizio di recapito dei telegrammi e degli espressi veramente rispondente alle legittime esigenze della città.

Il Ministro

CIANO

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti della seduta pubblica.